

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati

dott. Stefano Imperiali, Presidente

dott.ssa Angela Silveri, Consigliere

dott. Piero Carlo Floreani, Consigliere

dott.ssa Francesca Padula, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di appello iscritti ai seguenti numeri del Registro di Ruolo generale:

- **44844**, promosso con atto notificato in data 24.12.2012 e depositato in data 08.01.2013 da **LANESE Tullio**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Napoli e Giovanni C. Sciacca, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Vite n. 7;

- **44956**, promosso con atto notificato in data 14.01.2013 e depositato in data 24.01.2013 da **MAZZINI Innocenzo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Vicicone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Turco in Roma, Largo dei Lombardi n. 7;

- **44980**, promosso con atto notificato in data 12.01.2013 e depositato in data 28.01.2013 da **TITOMANLIO Stefano**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Pafundi e Francesco Acerboni, elettivamente domiciliato in Roma in viale Giulio Cesare n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Pafundi;

- **44986**, promosso con atto notificato in data 07.01.2013 e depositato in data 21.01.2013 da **BERGAMO Paolo**, rappresentato e difeso inizialmente dall'Avv. Silvia Morescanti e dall'avv. Pasquale Tremittera, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianni Andrea in Roma, via Archimede n. 59;

- **45002**, promosso con atto notificato in data 11.01.2013 e depositato in data 01.02.2013 da **MAZZEI Gennaro**, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Messeri presso il cui studio in Arezzo, alla via Roma n. 25 è elettivamente domiciliato;

- **45003**, promosso con atto notificato in data 24.12.2012 e depositato in data 07.06.2013 da **DE SANTIS Massimo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ficcardi e dall'Avv. Paolo Gallinelli, presso il cui studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7 ha eletto domicilio;

- **45004**, promosso con atto notificato in data 12.01.2013 e depositato in data 01.02.2013 da **PIERI Tiziano** rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ficcardi e dall'Avv. Paolo Gallinelli, presso il cui studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7 ha eletto domicilio;

- **45057**, promosso con atto notificato tra l'11.01.2013 ed il 18.01.2013 e depositato in data 13.02.2017 dal **Procuratore**

**regionale per il Lazio;**

- **45062**, promosso con atto notificato in data 11.01.2013 e depositato in data 08.02.2013 da **GABRIELE Marco** rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cocco presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini 33;
- **45072**, promosso con atto notificato in data 18.01.2013 e depositato in data 12.02.2013 da **BERTINI Paolo** elettivamente domiciliato in Arezzo via Roma 25 presso lo studio dell'Avv. Mauro Messeri che lo rappresenta e lo assiste in giudizio;
- **45074**, promosso con atto notificato in data 17.01.2013 e depositato in data 11.02.2013 da **PAIRETTO Pier Luigi**, rappresentato e difeso dagli Avvocati Matteo Bonatti e Stefano Cresta e dall'Avv. Stefano Vinti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Emilia, n.88;
- **45081**, promosso con atto notificato in data 10.01.2013 e depositato in data 12.02.2013 da **RACALBUTO Salvatore** elettivamente domiciliato in Roma via Archimede n. 59 presso lo studio dell'Avv. Silvia Morescanti che, unitamente all'Avv. Alberto Caleffi, lo rappresentano e lo assistono in giudizio;
- **45136**, promosso con atto notificato in data 23.01.2013 e depositato in data 20.02.2013 da **BABINI Fabrizio**, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Chiarini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna, via Valle D'Aosta n. 36;
- **45277**, promosso con atto notificato in data 11.02.2013 e depositato in data 13.03.2013 da **PUGLISI Claudio**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Di Valentino e Alicia Mejia Fritsch, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 11;
- **45293**, promosso con atto notificato in data 15.02.2013 e depositato in data 14.03.2013 da da **PAIRETTO Pier Luigi**, rappresentato e difeso dagli Avvocati Matteo Bonatti e Stefano Cresta e dall'Avv. Stefano Vinti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Emilia, n.88;

**AVVERSO**

La sentenza n. 993 del 2012 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, depositata in data 16.10.2012, notificata il 13.11.2012 (Lanese, Titomanlio, Gabriele), il 14.11.2012 (Mazzei, Pieri), il 15.11.2012 (Mazzini), il 19.11.2012 (Puglisi), il 20.11.2012 (Bergamo, De Santis, Racalbutto), il 21.11.2012 (Bertini, Pairetto) e il 26.11.2012 (Babini).

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 13.03.2017 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, gli avvocati Sciacca, Napoli, Ficcardi, Gallinelli, Cocco, Morescanti in sostituzione dell'avv. Caleffi, Messeri, Alessia Ciprotti in sostituzione dell'avv. Bafundi, Mejia Fritsch, Chiarini, Catia Pratini in sostituzione dell'avv. Vicicone, Cresta, Morescanti, Medugno; udito altresì il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Alessandra Pomponio.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. - La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio con la sentenza n. 993 del 2012 ha definito un'articolata vicenda processuale e riconosciuto la responsabilità amministrativa degli odierni appellanti per il danno all'immagine subito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-FIGC in relazione alla vicenda giudiziario-sportiva nota come "calciopoli".

1.1 – La decisione di condanna si è fondata sull'accertata esistenza di un sistema di rapporti impropri ed illeciti tra dirigenti di squadre di calcio e dirigenti federali (MAZZINI, vice presidente FIGC), arbitri (BERGAMO e PAIRETTO, designatori; LANESE,

presidente AIA; DE SANTIS, PIERI, RACALBUTO, DATTILO, GABRIELE, BERTINI, tutti arbitri di serie A) ed assistenti di gara (MAZZEI, designatore assistenti di gara; TITOMANLIO, PUGLISI e BABINI, tutti assistenti di gara), ed anche esponenti del mondo giornalistico e sportivo, tutte relazioni dirette ad interferire illecitamente sul regolare andamento del campionato italiano di calcio di serie A 2004-2005.

Si legge nell'impugnata sentenza che la rete di rapporti anomali intercorsi tra gli odierni appellanti aveva avuto una complessa articolazione sia spaziale, sia temporale: numerosissimi erano stati i contatti, gli incontri e le telefonate tra i protagonisti della vicenda, tutti tesi a favorire alcune squadre di calcio a danno di altre durante lo svolgimento delle partite di campionato. A tal fine, gli odierni appellanti, ciascuno nelle rispettive posizioni e con varie modalità esecutive, avevano concorso a realizzare scelte predeterminate di una quaterna arbitrale compiacente, alla pianificazione di apposite strategie volte a conseguire l'alterazione dello svolgimento delle competizioni e dei risultati sportivi indebiti, in alcuni casi anche con l'utilizzo di intimidazioni.

Secondo il giudice di prime cure, quindi, i soggetti condannati avevano ripetutamente e sistematicamente violato le norme, anche federali, dettate per il corretto svolgimento delle gare sportive, mancando di improntare le loro condotte al rispetto del principio di assoluta imparzialità, in ciò ledendo l'immagine delle istituzioni deputate a garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

1.2 – La notizia di questa fitta rete di rapporti anomali intercorsi tra tutti i soggetti coinvolti nello scandalo era scaturita dall'indagine particolareggiata svolta dai Carabinieri R.O.N.O. di Roma, a tal fine delegati dalla Procura della Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento penale che vedeva coinvolti – con altri – gli odierni appellanti per reati di associazione per delinquere, sequestro di persona, minaccia e frode in competizioni sportive.

Gli investigatori si erano avvalsi delle intercettazioni telefoniche, delle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti, dei riscontri documentali già acquisiti agli atti di indagine dalla Procura della Repubblica di Torino ove, nel 2005, aveva avuto origine la vicenda, e anche della tracciatura dei contatti intercorsi mediante schede telefoniche di gestori stranieri, attività svolta nella seconda fase delle indagini proprio dai Carabinieri di Roma.

1.3 - La vicenda aveva avuto una sua prima definizione nell'ambito dei vari gradi di giustizia sportiva (Caf, Corte Federale e Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport), con sentenze di condanna (di diverso tenore) divenute definitive per i signori Pairetto, Mazzini, De Santis, Lanese, Mazzei, Titomanlio, Babini e Puglisi.

Il sig. Bergamo non era stato giudicato dagli organi di giustizia sportiva in quanto dimessosi prima dell'instaurazione dei relativi procedimenti.

1.4 - Per i fatti sopra riferiti venivano sottoposte all'esame della Sezione di primo grado, nel giudizio n. 66911, le condotte poste in essere dai dirigenti federali, dai designatori arbitrali, da alcuni assistenti di gara e da due giornalisti sportivi Rai, Ignazio Scardina e Isidoro Venerato; mentre nel giudizio n. 67883 venivano chiamati a rispondere del danno erariale tutti gli altri direttori di gara ed assistenti la cui partecipazione era emersa successivamente alla scoperta delle utenze straniere non intercettabili.

Con sentenza non definitiva e contestuale ordinanza n. 873/2009 (giudizio n. 66911), la Sezione:

- dichiarava la propria giurisdizione sulla pretesa azionata dalla Procura con riguardo al CONI, alle Federazioni sportive, all'Associazione Italiana Arbitri, cognizione che doveva intendersi circoscritta al solo danno all'immagine, con esclusione di qualsiasi addebito a titolo di danno non patrimoniale da disservizio;
- dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei giornalisti RAI Ignazio Scardina e Isidoro Venerato;
- dichiarava ammissibile l'intervento della F.I.G.C.;
- respingeva l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di citazione per tardività della sua notifica formulata dal convenuto Paolo Bergamo;
- ordinava la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello penale di primo grado.

Con sentenza non definitiva e contestuale ordinanza n. 872/2009 (giudizio n. 67883) la Sezione:

- dichiarava la propria giurisdizione sulla pretesa azionata dalla Procura che doveva intendersi, però, circoscritta al solo danno all'immagine, con esclusione di qualsiasi addebito a titolo di danno non patrimoniale da disservizio;
- dichiarava ammissibile l'intervento della F.I.G.C.;
- respingeva le eccezioni preliminari relative all'inammissibilità dell'atto di citazione per la tardività della sua notifica, per precedente provvedimento di archiviazione parziale e per mancata corrispondenza dello stesso con l'invito a dedurre, formulate dalle difese dei convenuti Paparesta, Racalbutto e Titomanlio;
- nel merito assolveva i convenuti Paparesta Gianluca e Cassarà Stefano dagli addebiti mossi con l'atto introduttivo del giudizio;
- ordinava la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello penale di primo grado.

Le due sentenze venivano fatte oggetto di riserva d'appello.

1.5 - Con sentenza in data 14 dicembre 2009 il Tribunale penale di Napoli – Sez. del GUP Uff. III, definiva la posizione degli imputati (convenuti nei giudizi de quo) Tullio LANESE, Tiziano PIERI e Marco GABRIELE, che avevano chiesto il giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p., condannando i primi due per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e frode sportiva (art. 1, l.n.401/1989), mandando assolto il terzo.

La Procura regionale, ritenendo che fossero venute meno nei confronti dei convenuti destinatari della citata sentenza del GUP di Napoli le ragioni poste a fondamento della sospensione dei due giudizi, con istanza di fissazione di udienza del 13.05.2010 chiedeva la prosecuzione dei giudizi. All'udienza del 03.02.2011 la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio disponeva nuovamente la sospensione del giudizio anche nei confronti dei tre convenuti Lanese, Pieri e Gabriele sino alla definizione del giudizio penale di primo grado che vedeva imputati gli altri convenuti che non avevano chiesto la definizione della loro posizione mediante giudizio abbreviato.

Con sentenza del 08.11.2011 n. 14692/11 il Tribunale penale di Napoli – Sezione IX definiva il giudizio di primo grado anche per tutti gli imputati e con istanze del 7 febbraio 2012 la Procura regionale chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione dei giudizi nn. 66911 e 67833, notificando la stessa istanza, rispettivamente, ai convenuti Fabrizio BABINI, Paolo BERGAMO, Massimo DE SANTIS, Tullio LANESE, Gennaro MAZZEI, Innocenzo MAZZINI, Pier Luigi PAIRETTO, Claudio PUGLISI, Paolo BERTINI, Marco GABRIELE, Tiziano PIERI, Salvatore RACALBUTO, Stefano TITOMANLIO, oltre

alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

1.6. – Con l'impugnata sentenza, come detto, la Sezione territoriale ha condannato al risarcimento, a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, del danno all'immagine alla stessa prodotto, nella misura per ciascuno dei responsabili specificamente determinata, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, di seguito riportata: Paolo BERGAMO, euro 1.000.000,00; Pier Luigi PAIRETTO, euro 800.000,00; Innocenzo MAZZINI, euro 700.000,00; Tullio LANESE, euro 500.000,00; Massimo DE SANTIS, euro 500.000,00; Tiziano PIERI, euro 150.000,00 Salvatore RACALBUTO, euro 100.000,00; Antonio DATTILO, euro 50.000,00; Marco GABRIELE, euro 50.000,00; Paolo BERTINI, euro 50.000,00; Gennaro MAZZEI, euro 30.000,00; Stefano TITOMANLIO, euro 20.000,00; Claudio PUGLISI, euro 10.000,00; Fabrizio BABINI, euro 10.000,00.

2.- Con gli appelli in epigrafe tutte le difese hanno chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, sviluppando nei rispettivi atti di gravame oltre a specifici motivi concernenti le varie posizioni personali, anche una serie di eccezioni che, attesa l'identità delle questioni trattate, inducono ad una esposizione congiunta.

2.1 – In tale prospettiva, la prima eccezione introdotta dalle difese è quella concernente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul danno all'immagine subito dalla FIGC formulata dalle difese Lanese, Mazzini, Titomanlio, Mazzei, De Santis, Pieri, Bertini, Pairetto, Babini.

Nessun motivo è stato valorizzato al riguardo negli appelli Bergamo, Gabriele, Racalbutto, Puglisi.

2.2 – Del pari comune, ancorchè diversamente modulata, è l'eccezione di nullità della sentenza per violazione da parte del giudice relatore del dovere d'astensione, in quanto giudice federale FIGC e quindi – secondo le diverse prospettazioni difensive - avente un interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1 del c.p.c. (Lanese, De Santis, Pieri, Pairetto e Babini), ovvero quale destinatario comunque di un generico obbligo di astensione (Mazzei, Bertini), o ancora per l'esistenza di gravi ragioni di convenienza (Bergamo e Racalbutto).

2.3 – E' stata, inoltre, lamentata (Mazzini, Titomanlio, Bergamo, Racalbutto, Gabriele, Bertini, Pairetto, Babini, Mazzei e Bertini) l'erroneità della sentenza in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno all'immagine in violazione dell'art. 17, comma 30 ter del d.l. 78 del 2009 a mente del quale il danno all'immagine può conseguire soltanto all'accertamento di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione compiuto con sentenza di condanna passata in giudicato.

3. - Passando quindi alla valorizzazione dei motivi d'appello riguardanti i singoli appellanti, l'esame dei gravami consegna i seguenti motivi di riforma che possono essere così sintetizzati.

3.1 – La difesa LANESE (presidente AIA), oltre al difetto di giurisdizione ed alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, comma 1, n. 1 c.p.c., nel merito ha rilevato in primo luogo una distonia tra la sentenza parziale 873 del 2009, che aveva ritenuto rilevante la valutazione dell'incidenza causale della condotta sul risultato di gioco, e la sentenza 993 del 2012, che ha ritenuto irrilevante l'alterazione del risultato sportivo, utile invece per la quantificazione del danno.

La difesa ha contestato la sentenza nella parte in cui ha sostanzialmente considerato come ipotesi di responsabilità erariale una responsabilità propria dell'ordinamento sportivo, lamentando il fatto che gli esiti della giustizia sportiva siano stati

considerati gli unici elementi di prova di per sé sufficienti a costituire prova della responsabilità, con un inammissibile equiparazione tra esiti della giustizia sportiva e sentenze del giudice penale. Sul punto ha sottolineato che la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il Lanese per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..

Inoltre, ha osservato che in realtà al Lanese, quale presidente AIA, era preclusa qualsiasi attività di designazione o vigilanza sugli organi tecnici nazionali. Ha contestato, poi, la valenza probatoria riconosciuta dal Collegio di prime cure al c.d. episodio Ingargiola – Paparesta, alle cene con Pairetto, Moggi e Giraudò ed all'acquisto in un'autovettura utilitaria (Fiat Panda con tettuccio apribile).

In via subordinata, ha chiesto che il danno all'immagine sia commisurato al compenso medio annuo percepito dal Lanese quale presidente AIA negli anni di riferimento, pari ad euro 30.832,00, con ampia applicazione comunque del potere riduttivo.

Con memoria del 13.02.2017, la difesa Lanese, dopo aver ripercorso brevemente i motivi d'appello già formulati, ha depositato la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva assolto il Lanese per non aver commesso il fatto, chiedendo l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. e ribadendo per il resto le richieste formulate nell'atto d'appello.

Sull'appello incidentale del Procuratore regionale, volto – come si vedrà – ad integrare con il CONI ed il Ministero i soggetti a favore dei quali disporre il risarcimento, la difesa Lanese ha concluso chiedendone il rigetto in ragione dell'accoglimento del proprio appello.

3.2 – La difesa MAZZINI (Vice presidente FIGC), ribadita l'eccezione di difetto di giurisdizione e di violazione dell'art. 17, comma 30 ter d.l. 78 del 2009, ha contestato la violazione dell'art. 1226 c.c., nonché l'errata applicazione degli artt. 1 e 6 del codice di giustizia sportiva e l'omessa motivazione. In particolare, la difesa ha censurato la rilevanza data nel giudizio di prime cure alle decisioni del giudice sportivo quale unico elemento di convincimento del giudice, in quanto le garanzie dell'ordinamento sportivo non sono omologabili a quelle della giustizia ordinaria in termini di oralità, confronto col proprio accusatore, escussione testimoniale, con un sostanziale ribaltamento dell'*onus probandi*.

La difesa si è soffermata sulle singole gare contestate al Mazzini (Lazio – Brescia; Lazio – Fiorentina; Chievo - Fiorentina; Lecce – Parma) contestando puntualmente la contraddittorietà delle decisioni del giudice sportivo rispetto alla corretta osservanza dell'art. 1 del codice di giustizia sportiva oggetto di contestazione. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale penale di Napoli in primo grado aveva riconosciuto – a differenza della giustizia sportiva – che il campionato 2004 – 2005 non era stato alterato e che le partite erano state regolari, nonché la correttezza della formazione delle griglie arbitrali e la regolarità delle designazioni.

Quanto al danno all'immagine, la difesa ne ha affermato l'insussistenza, essendosi limitato il giudice di prime cure ad affermare il discredito derivante dalla vicenda, senza allegare alcuna circostanza fattuale idonea a confermare tale asserzione, in ciò violando l'art. 2697 c.c. omettendo qualsiasi motivazione sul punto.

Che il danno all'immagine sia da escludere lo dimostrerebbero l'incremento degli spettatori e i ricavi della cessione dei diritti televisivi.

Inoltre, quanto alla rilevanza internazionale della vicenda, la difesa ha illustrato l'esistenza di altri fatti ben più gravi che avevano già inciso negativamente sulla fiducia internazionale nella FIGC.

Infine, la difesa ha contestato la quantificazione del danno, facendo istanza per l'applicazione del potere riduttivo, e chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del secondo grado del giudizio penale concernente gli stessi fatti.

3.3 – La difesa TITOMANLIO, oltre al difetto di giurisdizione, alla violazione dell'obbligo d'astensione ed alla omessa applicazione dell'art. 17, comma 30 ter d.l. 78 del 2009, ha ribadito preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità delle contestazioni espresse nell'atto di citazione per modifica sostanziale e *mutatio libelli* rispetto alle contestazioni operate nell'invito a dedurre, respinta dalla sentenza parziale n. 873 del 2009.

Nel merito, ha contestato la tesi della Procura concernente l'irrelevanza dei comportamenti sulle singole partite (ma prende di petto l'atto di citazione e non svolge una motivata critica alla sentenza di prime cure); ha ribadito quanto formulato in primo grado e disatteso – secondo la difesa - senza motivazione in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

In particolare, la difesa ha posto in luce errori di trascrizione di intercettazioni col Meani che – erroneamente interpretati – falsano il senso delle frasi che altro non erano che richieste di attenzione, con esclusioni di qualsiasi responsabilità per danno all'immagine.

La difesa ha ribadito anche in appello la mancanza nell'atto di citazione di un esame della posizione giuridica del Titomanlio, carenza che non consente un'adeguata difesa. La posizione dell'assistente, infatti, è sostanzialmente ininfluenza rispetto alle decisioni dell'arbitro, e comunque le decisioni dell'assistente sono 'discrezionali' e quindi sottratte al sindacato della Corte dei conti.

Sulla quantificazione del danno, la difesa ha eccepito che l'importo della condanna è totalmente scisso dal riferimento alla retribuzione dell'assistente, criterio fissato dal collegio di prime cure, in quanto la cifra di euro 20.000,00 è sproporzionata rispetto a quella percepita di euro 619,74.

Conclusivamente, la difesa ha rilevato che nessun comportamento dell'appellante tenuto durante la gara appare riprovevole o contrario ai doveri di servizio.

In data 8 febbraio 2016 è stata depositata ulteriore memoria, chiedendo:

- in via preliminare venga dichiarata la inammissibilità e la nullità dell'atto di citazione;
- nel merito venga dichiarata infondata la domanda della Procura nei confronti del sig. Titomanlio;
- che sia dichiarata inutilizzabile, inammissibile e illegittima l'intercettazione svolta nei confronti dell'utenza del sig. Meani;
- che sia svolta idonea perizia sul filmato della partita al fine di verificare l'incidenza dei comportamenti del sig. Titomanlio sull'esito della gara;
- che siano assunti come testimoni sui fatti indicati in narrativa le persone ascoltate in sede di indagine difensiva.

3.4 – La difesa BERGANO oltre alla violazione dell'obbligo d'astensione, ed alla omessa applicazione dell'art. 17, comma 30 ter d.l. 78 del 2009 (Motivi 2, 3 e 4), ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi*.

Nel merito, la difesa ha osservato come nel caso in esame non sia stato dimostrato il nesso causale tra l'azione (peraltro di difficile individuazione) ed il danno contestato dal Procuratore.

L'atto di citazione, peraltro, si era basato su presupposti superati dal giudice penale che aveva ritenuto genuino il sorteggio arbitrale, conforme alle regole la formazione delle griglie e non falsato il campionato 2004 – 2005.

Quanto al *clamor fori*, la difesa ha insistito nel dichiarare che le parti di questo procedimento sono le vere parti offese, e chiesto conclusivamente l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza per violazione dell'obbligo di astensione, ovvero riformare la sentenza di primo grado con rigetto integrale della domanda proposta.

In data 8 febbraio 2017 la difesa del Bergamo ha depositato, con memoria, la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 17 dicembre 2013, che ha annullato la sentenza di primo grado nei confronti del Signor Bergamo rinviando gli atti al Tribunale penale per un nuovo giudizio, ad oggi non avviato. Pertanto il Signor Bergamo, annullata la sentenza penale di primo grado, non sarebbe mai stato riconosciuto responsabile dei fatti a lui ascritti, che costituiscono la *causa petendi* del giudizio contabile.

3.5. – La difesa MAZZEI (designatore assistenti di gara) dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, comma 1, n. 1 c.p.c., ha articolato la propria difesa deducendo l'erronea applicazione e l'inosservanza dell'art. 111 cost., dell'art. 116, c.p.c., dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2059 c.c., degli artt. 1174, 1218, 1226, 2727, 2729, c.c, dell'art. 17, comma 30, ter, d.l. 78 del 2009, art. 416 c.p., art. 1 Codice giustizia sportiva, art. 279 c.p.c. che ha comportato anche una errata ricostruzione dei fatti ed una errata valutazione del materiale probatorio.

La difesa ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto non ha reso evidente quali siano le prove utilizzate per l'affermazione di responsabilità del Mazzei.

Sul punto, ha osservato che l'appellante è stato assolto nel processo di primo grado con le formule più ampie da tutti i capi d'imputazione, per non aver commesso il fatto. In tale prospettiva, la sentenza che prima sospende il giudizio in attesa della definizione di quello penale e poi non tiene conto dei relativi esiti appare alla difesa illegittima, ingiusta ed arbitraria.

La difesa ha contestato, inoltre, la mancata dimostrazione del danno all'immagine e la violazione dell'art. 113 c.p.c. in materia di determinazione del danno essendosi fatto ricorso alla equità quando nessuna delle parti l'aveva chiesto.

Il Mazzei impugna, inoltre, la statuizione che ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e quella concernente l'inammissibilità dell'intervento della FIGC, per violazione della clausola compromissoria; la decisione implicita di rigetto delle istanze istruttorie; il rigetto dell'eccezione di intervenuta estinzione del processo per tardività della riassunzione avvenuta dopo tre mesi dalla lettura del dispositivo in udienza della sentenza che chiudeva il primo grado del giudizio penale in relazione al quale era stata disposta la sospensione; il rigetto della richiesta di dichiarare sospeso il processo contabile fino all'esito definitivo del processo penale; il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione della procura ad esercitare l'azione per danno erariale dopo l'entrata in vigore del d.l. 78 del 2009.

3.6. – La difesa DE SANTIS, oltre all'eccezione di giurisdizione ed a quella di nullità della sentenza ex art. 51, comma 1, n.1, c.p.c., ha censurato la omessa motivazione in ordine al nesso di causalità tra condotta dell'appellante e lesione dell'immagine con conseguente erronea applicazione della fattispecie del danno all'immagine.

Ha dedotto con ampie argomentazioni il difetto assoluto di motivazione, contestando l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e censurando l'applicazione delle regole indiziarie al caso in esame con riferimento ai contraddittori esiti delle



indagini e delle decisioni del giudice sportivo.

Con memoria del 18.02.2017 la difesa De Santis ha depositato una memoria ulteriormente illustrativa dei motivi d'appello.

In tale contesto vengono richiamate le disposizioni introdotte dalla legge anticorruzione n. 190/2012 all'art. 1 della l. n. 20/1994 che si sono limitate ad indicare criteri per la quantificazione del risarcimento presumendo il danno, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

La difesa ha, inoltre, rappresentato il rischio di una duplicazione della disciplina risarcitoria in violazione del principio del ne bis in idem. Infatti la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1857/2015 ha disposto chiaramente che saranno liquidati in separata sede i danni già ontologicamente riconosciuti dal Giudice Penale a favore delle parti civili del processo in questione, per cui il risarcimento danni a favore del ministero dell'Economia e delle Finanze (amministrazione Monopoli di Stato) e del Ministero della Politiche Giovanili viene devoluto per la quantificazione al giudice civile.

3.7. – La difesa PIERI, nello svolgere motivi d'appello sostanzialmente sovrapponibili a quelli prospettati dalla difesa DE SANTIS, ha precisato che l'esito negativo del primo grado del giudizio penale è stato ribaltato in appello con sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto, decisione ormai definitiva attesa la statuizione d'inammissibilità del ricorso in Cassazione del PM avverso la sentenza assolutoria.

In data 8 febbraio 2017 la difesa Pieri ha depositato una memoria illustrativa in cui, nel ribadire il difetto di giurisdizione del giudice contabile, il divieto della perseguibilità del danno all'immagine nel caso di specie in applicazione dell'art. 17 comma 30-ter del D.L. n. 78/2009 (cd. "Lodo Bernardo") e li rischio di duplicazione della disciplina risarcitoria in violazione del principio del ne bis in idem, è stato ricordato che la Cassazione (sent. n. 31623/2015) ha confermato l'esito del giudizio di appello (sent. Corte d'Appello di Napoli n. 5527/2012), che aveva riformato la sentenza del GUP di Napoli, e assolto ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p. Lanese, Pieri e Dondarini per non aver commesso il fatto, concludendo che a tale stregua fatti materiali quantunque liberamente valutabili dal giudice della Corte dei Conti non sarebbero mai avvenuti (i.e. non sussistono).

3.8. – La difesa GABRIELE, oltre alla omessa applicazione dell'art. 17, comma 30 ter, d.l. 78 del 2009 (motivi 2, 3 e 4 dell'appello), ha eccepito la violazione degli artt. 530, comma 1 e 652 c.p.p., la carenza di motivazione, contraddittorietà, falsa causa ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della decisione e la disparità di trattamento.

Con memoria del 09.02.2017, la difesa ha ulteriormente specificato che, nelle more del giudizio, la Corte d'appello di Napoli ha confermato l'assoluzione ottenuta in primo grado dal reato di associazione a delinquere, non essendogli stato contestato alcun fatto di frode sportiva.

Tale assoluzione è stata disposta per non aver commesso il fatto, mancando sul piano materiale ogni rapporto tra l'attività dell'imputato e l'evento criminoso e ciò non per 'insufficienza di prova', ma ex art. 530 n. 1 del c.p.p.

A tale stregua, la difesa ha chiesto che la sentenza di condanna nei confronti dell'appellante sia riformata, in analogia con quanto avvenuto nei casi – sovrapponibili in punto di fatto – Paparesta, Cassarà ed Ambrosino.

Con memoria del 09.02.2017, la difesa Gabriele ha sostanzialmente ribadito i motivi d'appello già spiegati; ha aggiunto il richiamo all'art. 17, comma 30 ter del d.l. 78 del 2009 per chiederne l'applicazione che era stata negata in prime cure.

3.9. – La difesa BERTINI, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, comma 1, n. 1 c.p.c., ha dedotto l'erronea applicazione e l'inosservanza dell'art. 111 Cost., dell'art. 116, c.p.c., dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2059 c.c., degli artt. 1174, 1218, 1226, 2727, 2729, del c.c., dell'art. 17, comma 30, ter, del d.l. 78 del 2009, dell'art. 416 c.p., dell'art. 1 Codice giustizia sportiva, dell'art. 279 c.p.c. che ha comportato anche una errata ricostruzione dei fatti ed una errata valutazione del materiale probatorio.

La difesa ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto non ha reso evidente quali siano le prove utilizzate per l'affermazione di responsabilità del Bertini.

Sul punto, ha osservato che l'appellante è stato prosciolto nei giudizi sportivi da tutti i capi d'imputazione non sussistendo illeciti sportivi addebitabili al medesimo. In tale prospettiva, la sentenza avrebbe dovuto assolvere il Bertini e non condannarlo.

In realtà, la sentenza ha fondato l'affermazione di responsabilità del Bertini sulle risultanze del processo penale di primo grado e sulla base del possesso delle schede telefoniche, realtà sovrapponibile alla vicenda dell'arbitro Paparesta, che però in analoga situazione è stato assolto dal giudice contabile.

La difesa ha contestato, inoltre, la mancata dimostrazione del danno all'immagine e la violazione dell'art. 113 c.p.c. in materia di determinazione del danno essendosi fatto ricorso alla equità quando nessuna delle parti l'aveva chiesto.

Il Bertini impugna, inoltre, la statuizione che ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e quella concernente l'inammissibilità dell'intervento della FIGC, per violazione della clausola compromissoria; la decisione implicita di rigetto delle istanze istruttorie; il rigetto dell'eccezione di intervenuta estinzione del processo per tardività della riassunzione avvenuta dopo tre mesi dalla lettura del dispositivo in udienza della sentenza che chiudeva il primo grado del giudizio penale in relazione al quale era stata disposta la sospensione; il rigetto della richiesta di dichiarare sospeso il processo contabile fino all'esito definitivo del processo penale; il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione della procura ad esercitare l'azione per danno erariale dopo l'entrata in vigore del d.l. 78 del 2009.

Con memoria del 08.02.2017, la difesa Bertini ripercorre l'articolato iter giudiziario dell'appellante in sede penale, versando in atti la sentenza n. 1857 del 2015 della III sez. penale della Corte di cassazione che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Napoli per travisamento della prova della responsabilità in quanto i fatti non sussistono.

La difesa ha depositato anche una nota per la liquidazione del rimborso delle spese di difesa.

3.10. – La difesa PAIRETTO, eccepito il difetto di giurisdizione, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, comma 1, n. 1 c.p.c., e la violazione dell'art. 17, comma 30 ter del d.l. 78 del 2009, in quanto la sentenza prevista dalla c.d. 'clausola d'esclusione' ivi prevista sarebbe la sentenza penale e non quella contabile, ha eccepito la carenza di legittimazione del PM contabile per l'azione di risarcimento di danno all'immagine in quanto la FIGC non è una pubblica amministrazione; così, la sentenza è nulla perché condanna l'appellante al risarcimento nei confronti di un privato e non di una pubblica amministrazione.

Ha eccepito, inoltre, la nullità della sentenza per errata applicazione ed interpretazione dell'art. 295 c.p.c. in quanto il processo è stato illegittimamente riattivato prima che passasse in giudicato la sentenza penale di condanna o assoluzione.

La difesa ha, infine, lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in quanto non è dato

comprendere l'iter logico fattuale in base al quale il giudice di prime cure è giunto alla condanna dell'appellante. In tale contesto, ha lamentato la mancanza di prove e la mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità dell'appellante in uno con il difetto di motivazione della sentenza e la sua illogicità per mancata valutazione di fatti rilevanti.

Più in particolare, la difesa ha contestato la sentenza penale di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità dell'appellante ed era stata posta a fondamento del giudizio contabile, stigmatizzandone la fragilità ricostruttiva.

E' stata, inoltre, contestata la mancata acquisizione dei lodi sportivi emessi in esito alla vicenda processuale sportiva del Pairetto.

La difesa ha quindi contestato l'esistenza stessa del danno all'immagine, sfornito di qualsiasi prova, a fronte della liceità della procedura di sorteggio e dell'inesistenza di un sistema di condizionamento, nonché la sua determinazione, per violazione dell'art. 1 comma 1 *sexies* della l. n. 20/1994 (come novellata dal comma 62 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190).

Infine, è stata impugnata anche la statuizione sulle spese di lite per ingiustizia manifesta e violazione del principio della soccombenza.

3.11 – La difesa RACALBUTO oltre alla violazione dell'obbligo d'astensione, ed alla omessa applicazione dell'art. 17, comma 30 *ter* d.l. 78 del 2009 (Motivi 2, 3 e 4), ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi*.

Nel merito, la difesa ha osservato come nel caso in esame non sia stato dimostrato il nesso causale tra l'azione (peraltro di difficile individuazione) ed il danno richiesto dal Procuratore.

L'atto di citazione, peraltro, si era basato su presupposti superati dal giudice penale che aveva ritenuto genuino il sorteggio arbitrale, conforme alle regole la formazione delle griglie e non falsato il campionato 2004 – 2005.

Quanto al *clamor fori*, la difesa ha insistito nel dichiarare che le parti di questo procedimento sono le vere parti offese, e chiesto conclusivamente l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza per violazione dell'obbligo di astensione, ovvero riformare la sentenza di primo grado con rigetto integrale della domanda proposta.

3.12. – La difesa BABINI, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, comma 1, n. 1 c.p.c., e la violazione dell'art. 17, comma 30 *ter* del d.l. 78 del 2009, ha eccepito la carenza di legittimazione del PM contabile per l'azione di risarcimento di danno all'immagine in quanto la FIGC non è una pubblica amministrazione; così, la sentenza è nulla perché condanna l'appellante al risarcimento nei confronti di un privato e non di una pubblica amministrazione.

Ha infine eccepito l'assenza di prove e la carenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'appellante, riportandosi alle valutazioni di merito avanzate in primo grado.

3.13. – la difesa PUGLISI ha articolato il proprio appello su tre motivi: contrasto tra la motivazione ed il dispositivo per la posizione del Puglisi, in quanto la mancata denuncia delle telefonate ricevute era legittima perché non avevano alcun carattere di richiesta di favori; l'appellante, inoltre, non aveva in ogni caso influito con il suo comportamento sugli esiti della gara.

In secondo luogo è stata eccepita la errata imputazione delle spese del giudizio in parti uguali tra i convenuti.

Infine, è stato contestato l'appello del PR in quanto la sezione ha ben individuato il danneggiato nella FIGC, mentre l'appello

di parte pubblica sembra più mirare a superare un'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa Lanese.

3.14. – Con appello incidentale la Procura regionale ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con riferimento alla statuizione relativa ai soggetti in favore dei quali era stata pronunciata condanna, in quanto con gli atti introduttivi del giudizio era stato chiesto che il danno all'immagine venisse risarcito oltre che nei confronti della FIGC, anche con riguardo CONI ed al Ministero delle politiche giovanili e delle attività sportive.

In tal modo, il Procuratore regionale ha trasformato in motivi d'appello le ragioni di un'istanza di correzione d'errore materiale in precedenza dichiarata inammissibile nell'ambito di un procedimento nel corso del quale erano emerse le condizioni che poi hanno indotto le difese a formulare le eccezioni di nullità della sentenza di prime cure ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.

Con l'appello incidentale iscritto al n 45293, la difesa PAIRETTO ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello del procuratore regionale in quanto l'intento della Procura è evidente: la sola condanna al risarcimento dei danni subiti dalla FIGC l'ha privata di quegli strumenti esecutivi necessari per conseguire un effettivo ristoro della PA in quanto la FIGC non è una pubblica amministrazione.

Con memoria del 13.02.2017 la FIGC, interveniente adesivo dipendente in primo grado, ha dichiarato di aver interesse ad opporsi a tale impugnativa del PR in ragione della riduzione dell'importo del risarcimento conseguente alla suddivisione del medesimo in tre quote.

4.- In data 13.02.2017 la Procura generale depositava le proprie conclusioni sulle riserve d'appello presentate dai sigg.ri Mazzei, Bergamo e Ambrosino, chiedendo che nei confronti del sig. Ambrosino, assolto in primo grado e non appellato, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere; quanto al Mazzei e Bergamo, ha chiesto che gli effetti delle riserve venissero meno in ragione del fatto che entrambi avevano interposto appello avverso la sentenza definitiva.

In data 24.02.2017 la Procura generale ha depositato due decisioni, una del giudice d'appello ed una della cassazione penale riguardanti gli odierni appellanti e le loro definitive posizioni in ordine ai fatti penalmente rilevanti della vicenda in esame.

In data 28.02.2017 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni.

5.- Alla pubblica udienza del 02.03.2017, preliminarmente la Sezione ha dichiarato con ordinanza a verbale l'inammissibilità per tardività delle conclusioni depositate dalla Procura generale in data 28.02.2017 e disposto, su richiesta delle parti ed attesa la non opposizione del rappresentante della Procura generale, il rinvio della discussione all'udienza del 13.03.2017.

6.- Alla pubblica udienza del 13.03.2017, udita la relazione, le difese degli odierni appellanti, dando atto della conoscenza dei contenuti delle Conclusioni del PG versate in atti, hanno svolto ampiamente le loro argomentazioni.

In particolare, La difesa Mazzini ha ribadito l'eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter del d.l. 78 del 2009 così come interpretato da SSRR n. 8/2015/QM; ha sottolineato che la sentenza parziale non ha attinto al merito della vicenda e che la Cassazione ha dichiarato la prescrizione dei fatti ascritti all'appellante.

Le difese Bergamo e Racalbutto si sono riportate agli atti d'appello; per il Bergamo, la difesa ha sottolineato che la sentenza penale d'appello ha annullato e rinviato gli atti in primo grado; allo stato non risulta riavviato il processo.

La difesa Pairetto versa in atti la sentenza della Cassazione penale n.36350 del 2015, che ha dichiarato prescritti i fatti contestati all'appellante; nel merito si è riportato alle conclusioni dell'appello, chiedendo in subordine un largo esercizio del

potere riduttivo.

La difesa Lanese, nel rinviare all'atto d'appello, ha richiamato la sentenza n. 49 del 2011 della Corte costituzionale e contestato l'utilizzabilità delle decisioni della giustizia sportiva; nel merito ha riesaminato l'episodio Ingargiola – Paparesta, rilevandone l'irrelevanza ai fini del giudizio e prodotto una "lettera di benemerenzza" ricevuta dal Lanese.

La difesa De Santis ha sottolineato la possibile esistenza di un *bis in idem* con la statuizione di condanna civile contenuta nelle sentenze penali; ha contestato l'indeterminatezza dei criteri di quantificazione del danno e sottolineato che nessuno ha mai provato che il campionato fosse stato falsato. La difesa Pieri, nell'associarsi a quanto affermato dalla difesa De Santis, ha precisato che al Pieri erano state attribuite 3 condotte penalmente rilevanti e non quattro.

La difesa Gabriele ha rilevato che quest'ultimo è stato assolto definitivamente ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. e che il mero possesso di una scheda 'svizzera' non prova alcun contatto col Moggi; mancano peraltro contestazioni della giustizia sportiva sul punto; infine, soggiunge che il Lodo Bernardo, nel conformare la clausola di esclusione, aveva fatto riferimento sì ad una sentenza non definitiva, ma che fosse almeno di merito e non di rito come quelle adottate nel 2009 dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio.

La difesa Bertini, dopo aver illustrato la posizione del proprio assistito, ha chiesto l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. in quanto prosciolto in Cassazione, atteso l'identità dei fatti contestati in sede erariale con quelli oggetto del giudizio penale.

La difesa Mazzei, nell'evocare un travisamento della prova nelle statuizioni di condanna penale, ha ribadito che il suo assistito non aveva funzioni apicali o di designatore degli assistenti.

La difesa Titomanlio si è riportata all'atto d'appello, chiedendone l'accoglimento.

La difesa Puglisi, risolta con separata ordinanza del Collegio una questione attinente ad un mero errore materiale nel contesto della procura alle liti, ha confermato le conclusioni formulate nell'atto d'appello, chiedendone l'accoglimento.

Anche la difesa Babini, nel ricordare che non è stato indagato penalmente, si è riportata alle conclusioni dell'atto d'appello.

La difesa della FIGC ha sottolineato che la Procura regionale non ha alcun interesse ad una diversa ripartizione del danno; gli illeciti hanno tutti rilevanza pubblicistica, anche se né il Coni né il Ministero hanno chiesto danni; gli unici danni sono rappresentati dalle spese per i procedimenti disciplinari ed è per questo che ciò che viene denunciato è un danno da disservizio; quanto alla ricusazione e la relativa nullità, la difesa ha osservato non soltanto che la sezione federale di cui faceva parte il giudice relatore non aveva alcuna competenza a pronunciarsi su fatti del giudizio, ma anche che tutti sapevano, o potevano agevolmente conoscere gli organici federali e procedere ad una tempestiva ricusazione, che però non c'è stata.

Tutte le difese hanno confermato la richiesta di accoglimento dei rispettivi gravami.

La Procura generale ha confermato tutte le argomentazioni delle conclusioni depositate in data 28.02.2017, con le quali ha preso posizione su tutti i motivi d'appello e esaminato la posizione processuale di tutti gli appellanti, in quanto note d'udienza validamente acquisite agli atti e conosciute dalle parti.

Quanto all'appello del PM, ha rilevato l'inammissibilità della memoria della FIGC e, inoltre, la non configurabilità nel caso in esame di un danno da disservizio, atteso il giudicato formatosi sul punto in mancanza di impugnazione delle sentenze parziali.

Quanto all'eccepiteo *ne bis in idem*, la Procura generale ha rilevato che la pendenza di un giudizio civile, per consolidata giurisprudenza della Cassazione, non costituisce questione pregiudiziale e non cambia l'assetto dei rapporti tra giudice ordinario e contabile.

Quanto all'utilizzabilità delle prove, ha sottolineato che il materiale probatorio è stato utilizzato a dimostrazione dei fatti materiali oggetto del presente giudizio e non per la loro qualificazione giuridica.

Ha quindi chiesto il rigetto degli appelli e la conferma dell'impugnata sentenza.

In sede di replica, le difese hanno osservato quanto segue.

Quanto alla violazione dell'obbligo d'astensione, l'avv. Sciacca ha precisato che l'ordinanza che ha deciso l'istanza di correzione d'errore materiale non preclude l'eccezione di nullità in appello. L'avv. Napoli ha ulteriormente argomentato le proprie difese per il sig. Lanese. L'avv. Cocco ha replicato che il solo possesso della scheda non è sufficiente ad affermare la responsabilità. L'avv. Gallinelli ha precisato che il Pieri è stato assolto e quindi non vi può essere danno all'immagine.

L'avv. Medugno ha ribadito che soltanto la FIGC è stata danneggiata in relazione alle spese per il sistema di giustizia sportiva e dei giudizi arbitrali.

L'avv. Cresta ha precisato che il Pairetto non aveva le schede 'svizzere' e che non può rispondere per un danno da posizione, in quanto le griglie di designazione non erano delittuose. Sul punto anche l'avv. Pratini ha ribadito che Mazzini non era in possesso di schede telefoniche svizzere.

La Procura generale ha osservato in merito che il possesso di schede telefoniche svizzere è un elemento sintomatico; p. es. quanto al Lanese richiama le conversazioni n. 907 e 943 che riportano, tra l'altro, minacce, nel contesto di un tono della telefonata grave. Quanto al Gabriele, il possesso delle schede era stato accertato, ma il fatto che non ci siano state conversazioni ha escluso l'associazione a delinquere. Sul punto ha ulteriormente osservato che le schede svizzere non erano comunque intercettabili, ancorchè rispetto al Pieri risultino registrate 261 chiamate verso il Moggi e 156 chiamate ricevute dal Moggi. Quanto alla posizione del Pairetto, ha richiamato i contenuti delle conversazioni che emergono dagli atti penali.

7. - All'esito della discussione, la causa è passata in decisione.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – Atteso che gli appelli in epigrafe sono stati proposti avverso la medesima sentenza, il Collegio dispone la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 e 350, comma 3, del c.p.c.

2. – In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione d'estinzione del processo per tardività della riassunzione avvenuta oltre il termine di tre mesi dalla lettura del dispositivo in udienza della sentenza che chiudeva il primo grado del giudizio penale in relazione al quale era stata disposta la sospensione dalle sentenze 872 ed 873 del 2009.

Come rilevato nella parte in fatto, il Tribunale penale di Napoli – Sez. del GUP Uff. III, definiva con rito abbreviato la posizione di alcuni degli odierni appellanti con sentenza depositata in data 14 dicembre 2009; la Procura regionale formulava istanza di fissazione di udienza in prosecuzione in data 13.05.2010, che però veniva respinta, confermandosi la sospensione in attesa della definizione del giudizio penale di primo grado che vedeva imputati gli altri appellanti, che non avevano chiesto la definizione della loro posizione mediante giudizio abbreviato.

Con sentenza del 08.11.2011 n. 14692/11 il Tribunale penale di Napoli – Sezione IX definiva il giudizio di primo grado anche per tutti gli altri imputati.

Con istanza del 07.02.2012 la Procura regionale chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione dei giudizi nn. 66911 e 67833, ed operava le notifiche di rito.

L'esame dei fatti di causa dimostra l'infondatezza dell'eccezione.

Com'è noto, l'art. 46, comma 12, l. n. 69 del 2009 aveva sostituito il termine semestrale di riassunzione a seguito della cessazione della causa di sospensione previsto dall'art. 297 c.p.c., prevedendo il nuovo termine trimestrale.

Orbene, nonostante ciò, poiché i giudizi 66911 e 67833 erano stati introdotti con atti di citazione del 2007, alla stregua dell'art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009, secondo il quale detta modificazione era applicabile ai giudizi instaurati a partire dal 04.07.2009, il predetto termine trimestrale, non poteva trovare applicazione nel caso in esame, dovendosi invece applicare ancora il termine semestrale (cfr. SSUU, sent. n. 11844 del 2016).

A tale stregua, gli atti di riassunzione presentati mediante deposito nella Segreteria della Sezione dell'istanza di fissazione udienza (v. SSRR, sent. n. 4 del 2015) si rivelano tempestivi, con conseguente rigetto dell'eccezione d'estinzione.

2.1 – E' appena il caso di rilevare in tale contesto anche la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza per errata applicazione ed interpretazione dell'art. 295 c.p.c., formulata dalla difesa Pairetto, in relazione al fatto che il processo è stato illegittimamente riattivato prima che passasse in giudicato la sentenza penale di condanna o assoluzione.

Al riguardo, nel confermare le precipue osservazioni svolte nel merito dell'eccezione dal giudice di prime cure (v. punto 1.2. della parte in diritto dell'impugnata sentenza) risulta *per tabulas*, infatti, che la sospensione era riferita alla definizione del giudizio di primo grado e non al passaggio in giudicato delle sentenze penali.

3.- Sempre in via pregiudiziale, è necessario esaminare l'eccezione di nullità della sentenza per violazione da parte del giudice relatore del dovere d'astensione.

L'eccezione – come detto - è prospettata in vario modo dalle difese.

Al riguardo è bene osservare che, come chiarito dalla Suprema Corte, *“l'incompatibilità del giudice non dà luogo alla nullità della sentenza, laddove alla violazione del dovere di astensione del giudice medesimo non abbia fatto seguito l'istanza di ricusazione della parte interessata, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, che pone il giudice nella posizione di parte sostanziale”* (cfr. Cass. sent. n. 2915 del 2016)

A tale stregua, pertanto, le eccezioni che si risolvono nella contestazione di un generico obbligo di astensione (Mazzei, Bertini), o ancora di una grave ragione di convenienza (Bergamo e Racalbutto), si rivelano tardive, in quanto non tempestivamente formulate nell'ambito di un giudizio di ricusazione (art. 51 e 52 c.p.c.; vedi ora artt. 21 e 22 codice di giustizia contabile).

Quanto all'eccezione formulata al riguardo dalle difese Lanese, De Santis, Pieri, Pairetto e Babini, a mente della quale il giudice relatore dell'impugnata sentenza avrebbe violato l'art. 51, comma 1, n. 1 del c.p.c. in quanto giudice federale della FIGC e quindi avente un interesse nella causa, con conseguente nullità della sentenza, il Collegio osserva quanto segue. L'eccezione introduce una questione processuale fondante (v. al riguardo, S.U. n. 26019 del 2008 e n. 4248 del 2016)

involgente una causa di nullità della sentenza, e quindi scrutinabile dal giudice d'appello anche d'ufficio; eccezione che nel merito si rivela infondata. Infatti, in disparte la conoscibilità (acquisibile con l'ordinaria diligenza) della qualità di giudice federale della FIGC del giudice relatore, che renderebbe tardiva l'eccezione, difetta nel caso in esame in capo al giudice relatore un interesse nel giudizio tale da renderlo 'parte' del medesimo, ossia possibile destinatario – in maniera diretta ed immediata - degli effetti del giudicato.

Tale considerazione rende palesemente destituita di ogni fondamento l'evocazione di un interesse personale (ed egoistico) del giudice relatore nel giudizio deciso.

L'eccezione, pertanto, va respinta in quanto manifestamente infondata.

4. - Ancora in via pregiudiziale, ed in rito, viene in rilievo l'eccezione di difetto di giurisdizione in relazione al danno all'immagine della FIGC, e per mancanza di un corrispondente rapporto di servizio, formulata dalle difese Lanese, Mazzini, Titomanlio, Mazzei, De Santis, Pieri, Bertini, Pairetto, Babini.

Nessun motivo è stato valorizzato, al riguardo, negli appelli Bergamo, Gabriele, Racalbutto, Puglisi.

Come detto, le difese hanno impugnato, con vario grado di approfondimento e articolazione di argomentazioni, essenzialmente la statuizione che concerne l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti in ordine al danno all'immagine subito dalla FIGC, contestandone il fondamento giuridico, ovvero hanno escluso la giurisdizione della Corte dei conti attesa l'inconfigurabilità di un rapporto di servizio con la FIGC, unico soggetto danneggiato secondo la sentenza.

In linea generale le difese hanno osservato che la FIGC, successivamente al 1999, ha assunto la natura giuridica di soggetto di diritto privato, con esclusione della giurisdizione della Corte dei conti (SSUU n. 14103 del 2006) anche nei confronti degli amministratori della federazione che avessero cagionato un danno alla medesima (SSUU 13619 del 2012).

In tale prospettiva, quindi, alcune difese hanno sottolineato che non essendo la FIGC un ente pubblico, ma un soggetto privato, il danno all'immagine di quest'ultima non avrebbe alcuna connotazione pubblicistica.

Peraltro, per gli arbitri e gli assistenti di gara, in quanto associati ad enti con personalità di diritto privato, autonoma e distinta dalla FGCI e dal CONI, non è configurabile alcun rapporto di servizio con l'ente danneggiato.

4.1. – Sul punto il Collegio rileva che la giurisdizione nel caso in esame è stata oggetto di uno specifico capo delle sentenze nn. 872 e 873 del 2009.

La domanda prospettata in prime cure individuava la FIGC, il CONI ed il Ministero delle politiche giovanili e delle attività sportive come gli enti esponenziali dell'interesse pubblico alla regolarità delle competizioni sportive, la cui immagine era stata lesa dal comportamento di soggetti – dipendenti e dirigenti della FIGC, nonché arbitri ed assistenti di gara, affiliati mediante le loro associazioni alla FIGC – inseriti funzionalmente e strutturalmente nell'ambito dello svolgimento di quelle funzioni pubbliche di garanzia della regolarità delle competizioni sportive intestate ai predetti enti.

Nell'individuare la portata precettiva delle sentenze nn. 872 e 873 del 2009 sul punto, tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione (Cass. n. 19074 del 2015), va osservato che entrambe le sentenze – con motivazioni assolutamente sovrapponibili - hanno accolto la prospettazione attorea, precisando che *“In considerazione del fatto che lo Stato ha creato un ente pubblico (il CONI, n.d.r.) che ha questa principale finalità statutaria (“garantire il regolare e corretto*



svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati": n.d.r.), *obiettivo che viene concretamente realizzato dallo svolgimento di competizioni sportive di calcio affidate nella loro regolamentazione alle norme sportive di cui la F.I.G.C. è chiamata a curarne l'applicazione avvalendosi anche dell'opera degli arbitri e degli assistenti di gara, e che quindi la concreta lesione di questo fine configura danno non patrimoniale arrecato alla personalità giuridica del CONI e, quindi, danno alla sua immagine, deve essere affermata la giurisdizione di questa Corte nei confronti degli odierni convenuti*", dovendosi in tal modo chiarire la portata della statuizione del dispositivo nel quale si "*dichiara la propria giurisdizione sulla pretesa azionata dalla Procura con riguardo al CONI, alle federazioni sportive, all'Associazione Italiana Arbitri che deve intendersi, però, circoscritta al solo danno all'immagine, con esclusione di qualsiasi addebito a titolo di danno non patrimoniale da disservizio*" (sent. n. 873).

4.2. – Alle sentenze nn. 872 ed 873 del 2009, che hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sul *danno non patrimoniale arrecato alla personalità giuridica del CONI e, quindi, danno alla sua immagine*, è seguita nel 2012 la sentenza 993, oggi impugnata, che ha condannato gli odierni appellanti per il danno all'immagine della FIGC.

Ciò posto, il Collegio osserva che, com'è noto, le sentenze non definitive producono effetti di preclusione endoprocessuale assimilabili al giudicato interno (Cass. n. 2533 del 2016).

Ed infatti, "*nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione*" (Cass. n. 23862 del 2015).

A tale stregua, risulta *per tabulas* che è passata in giudicato la statuizione delle sentenze nn. 872 e 873 del 2009 sulla giurisdizione della Corte dei conti in relazione al danno non patrimoniale arrecato alla personalità giuridica del CONI e, quindi, al danno alla sua immagine.

Ciò, in primo luogo, per coloro (Bergamo, Gabriele, Racalbutto, Puglisi) che non hanno formulato alcun motivo attinente la giurisdizione di questa Corte, pur avendo fatto riserva d'appello avverso le predette sentenze non definitive.

Analogamente è a dirsi per coloro (Lanese, Mazzini, Titomanlio, Mazzei, De Santis, Pieri, Bertini, Pairetto, Babini) che, pur avendo formulato apposita riserva (d'appello) avverso le predette sentenze non definitive, nell'appello avverso la sentenza definitiva hanno sì richiamato le sentenze nn. 872 e 873 del 2009, ma specificato i loro motivi di gravame unicamente avverso la statuizione della sentenza n. 993 del 2012, che ha condannato gli odierni appellanti per danno all'immagine della FIGC, contestando unicamente la sussistenza del rapporto di servizio con la Federazione.

Infatti, nessuno degli odierni appellanti – tranne il Mazzini, con riferimento alla sentenza non definitiva n. 873 del 2009 - ha fatto oggetto di specifica impugnazione la statuizione delle sentenze nn. 872 e 873 del 2009 concernente la giurisdizione sul danno all'immagine del CONI e la sussistenza del rapporto di servizio con l'ente pubblico.

Il Mazzini, peraltro, se da un lato ha diretto il proprio appello avverso sentenza non definitiva n. 873 del 2009, tuttavia non ha contestato la giurisdizione della Corte dei conti sul danno all'immagine del CONI, ma l'esistenza di un rapporto di servizio tra CONI ed appartenenti alle federazioni sportive, realtà che, com'è noto, attiene al merito del giudizio di responsabilità, e non ai limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.

Così, rispetto al danno all'immagine del CONI tutti i motivi d'appello formulati dalle difese dei dirigenti CONI e dei designatori arbitrali, degli arbitri e degli assistenti, che contestano la sussistenza di un rapporto di servizio, sono in parte irrilevanti (se riferiti alla FIGC, attesa la preclusione del giudicato: Cass. n. 23862 del 2015 e n. 2533 del 2016), in parte – ossia se riferiti al CONI - attengono al merito del giudizio e verranno trattate in quella sede.

In altri termini, le difese, non contestano l'esistenza della giurisdizione della Corte dei conti per il danno all'immagine del CONI, prospettando la giurisdizione di altro giudice; ma affermano la insussistenza del rapporto di servizio con la p.a., rapporto che è una delle condizioni di proponibilità dell'azione contabile (giurisprudenza costante sin da SS.UU. ord. n. 2283 del 2008) e come tale, per consolidato orientamento della Suprema corte *“concerne i limiti interni della sua giurisdizione e non una questione di giurisdizione, configurabile in relazione ai soli limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti”* (SS.UU. ord. n. 17596 del 2015).

L'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sul danno all'immagine subito dal CONI, comporta anche il superamento e l'assorbimento dei motivi d'appello (Babini e Paireto) fondati sulla eccepita carenza di legittimazione del PM contabile per l'azione di risarcimento di danno all'immagine fondati sulla considerazione che la FIGC non è una pubblica amministrazione, realtà che avrebbe comportato – secondo le difese - la nullità dell'impugnata sentenza che ha condannato al risarcimento del danno all'immagine subito da un privato e non da una pubblica amministrazione.

Com'è noto, infatti, il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1, d.lgs. n. 242 del 1999).

In ultimo, è appena il caso di rilevare che la pur evocata eccezione di difetto di giurisdizione per esistenza di una clausola compromissoria è manifestamente infondata, non potendosi opporre detta clausola al Pubblico ministero.

4.3. – Ferma restando, pertanto, la giurisdizione di questa Corte sul danno all'immagine del CONI, il Collegio rileva – anche ai fini della successiva determinazione del danno - che i motivi d'appello formulati avverso il capo della sentenza della sentenza n. 993 del 2012, che ha condannato gli odierni appellanti per danno all'immagine della FIGC sono fondati e vanno accolti, sul corretto ed assorbente rilievo che i danni subiti dalla Federazione sportiva per opera dei suoi amministratori o dipendenti non sono danni erariali di cui conosce la Corte dei conti (SSUU 13619 del 2012).

5.- Passando all'esame delle eccezioni preliminari, è da valutare in primo luogo l'eccezione di violazione dell'art. 17, comma 30 ter del d.l. 78 del 2009, alla stregua della quale emergerebbe, in uno col difetto di giurisdizione, l'erroneità della sentenza in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno all'immagine che – a seguito dell'entrata in vigore del c.d. 'Lodo Bernardo' - può conseguire soltanto all'accertamento di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione compiuto con sentenza di condanna passata in giudicato.

Sul punto il Collegio ritiene di confermare (SS.UU. n. 642 del 2015) le ampie motivazioni dell'impugnata sentenza (v. punto 1.5.) alle quali pertanto si fa formale rinvio, limitandosi ad osservare quanto segue.

Com'è noto, l'art. 17, comma 30 ter del d.l. n. 78/2009, come da ultimo modificato dal d.l. n. 102/2009 convertito dalla legge n. 141/2009 ha stabilito che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.”*

Così, poiché nei giudizi *de quibus* sono intervenute le sentenze non definitive nn. 872 e 873 dell'11 maggio 2009 (che, fra l'altro, hanno pronunciato anche nel merito, ma sarebbe stata sufficiente anche una pronuncia in rito, secondo Corte dei conti SS.RR n. 12/2011/QM), e quindi in data anteriore a quella di conversione del decreto legge n. 78/2009, la clausola di esclusione (*salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*) – che la stessa Corte di cassazione (SS.UU. n. 5657/2012) ha giudicato applicabile e costituzionalmente legittima – da un lato, autorizza il P.M. ad esercitare nel caso di specie l'azione, senza porre un problema di giurisdizione; dall'altro lato non vincola l'esercizio dell'azione *per il risarcimento del danno all'immagine ai soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97*, non essendo quindi all'uopo necessaria l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Da quanto precede consegue l'infondatezza delle relative eccezioni ed il loro rigetto.

5.1. – In ultimo, sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di mancata corrispondenza tra invito e citazione; di indeterminazione della citazione; di *bis in idem* con l'azione civile intentata a seguito dei giudizi penali.

Quanto all'eccezione di mancata corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, formulata dalla difesa Titomanlio, ma già respinta in primo grado, il Collegio ritiene solide e convincenti le ragioni del rigetto formulate in primo grado, che in queste sede devono intendersi integralmente ribadite e confermate (SS.UU. n. 642 del 2015).

Quanto, infine, all'eccezione di nullità della citazione per indeterminazione della *causa petendi* formulata per la prima volta in appello dalla difesa Bergamo, il Collegio ne dichiara la patente infondatezza, risultante *per tabulas* dall'esame degli atti di causa, come peraltro ben dimostra l'articolazione delle difese del Bergamo, sia in primo grado che nel presente grado di giudizio.

Anche l'eccezione concernente un evocato *bis in idem* con l'azione civile intentata a seguito delle condanne risarcitorie subite nei giudizi penali è infondata.

In primo luogo vi è da osservare che in sede civile si valuterà la dimensione del danno patrimoniale subito dalle pubbliche amministrazioni, mentre nel giudizio contabile la cognizione è stata limitata al danno non patrimoniale all'immagine del CONI.

Sul punto specifico le SS.UU., con giurisprudenza costante, hanno affermato la reciproca autonomia ed indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro. Le occasionali interferenze, conseguenza della

possibilità che il sistema ordinamentale fornisca una pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali (Sez. II, sent. n. 245 del 2015), pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente soddisfacente della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione, ma non un problema di giurisdizione (Cass. SS.UU. 8927 del 2014).

6 – Nel merito, eccetto come si vedrà che per l'appello Bertini, che merita integrale accoglimento, i restanti gravami sono parzialmente fondati con riguardo unicamente alla quantificazione del danno e, pertanto, vanno parzialmente accolti per quanto di ragione, con conferma dell'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine nei confronti del CONI.

6.1 – Per esigenze di speditezza e di ordine di esposizione dei temi sottoposti all'attenzione di questa Sezione, ritiene il Collegio di affrontare in via prioritaria, prima di esaminare le posizioni dei singoli ricorrenti, alcune questioni sollevate da numerosi appellanti in quanto caratterizzate da elementi e/o argomenti comuni alla base dei motivi proposti.

6.2 – In primo luogo, il Collegio ritiene che non possano trovare accoglimento le argomentazioni difensive volte ad escludere qualsiasi efficacia probatoria alle risultanze emergenti dai processi celebrati dalla giustizia sportiva o, agli accertamenti ed alle fonti di prova processuale versati agli atti dei diversi giudizi celebrati dinanzi al giudice penale, come gli esiti di indagini penali, quali intercettazioni telefoniche e ambientali (per la loro ammissibilità ed utilizzazione v. ex multis: Sez. II Appello n. 295/2012; Sez. I Appello n. 18/2012), riscontri documentali, dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero e/o al Gip, confessioni e chiamate in correità.

Il Collegio rileva, in primo luogo, l'ammissibilità nel giudizio di responsabilità delle prove c.d. atipiche, quali quelle sopra richiamate, non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016), realtà confermata per il giudizio di responsabilità dall'art. 94, comma 4, del c.g.c.

In tema di prove, infatti, il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunto, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti - può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.), purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione (da ultimo v. Cass. n. 626 del 2016; Cass. n. 840 del 2015).

Nel caso all'esame del Collegio, il giudice di prime cure ha dimostrato di aver fatto buon governo dei principi sopra richiamati nel ritenere, in base a tutti gli elementi indiziari acquisiti al giudizio contabile, la sussistenza dei fatti – sotto il loro profilo storico materiale – addebitati agli odierni appellanti.

6.3 – In tale contesto alcune difese hanno eccepito il verificarsi di una preclusione conseguente al giudicato penale di assoluzione ex art. 652 del c.p.p..

Com'è noto, tale preclusione opera nell'ambito della cognizione del giudice contabile per risarcimento del danno all'Erario in

relazione all'accertamento, operato a seguito di contraddittorio dibattimentale, che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o di una facoltà legittima.

In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, con riferimento all'accertamento che "*il fatto non sussiste*" o che l'imputato non lo ha commesso, la giurisprudenza della Cassazione, nel chiarire la portata della preclusione del giudicato penale, ha sottolineato che questa consiste *nell'immutabilità dei fatti accertati nella loro materialità* (v. proprio SS.UU. n. 1768 del 2011, n. 8 della parte in diritto).

Infatti, anche in ragione dell'ormai consolidato principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi (v. SS.UU. n. 1768 del 2011, cit.), chiara è del principio di pluriqualificazione giuridica dei fatti, la giurisprudenza ha ormai chiarito che non rimane impedita dall'effetto preclusivo extrapenale del giudicato una rinnovata valutazione, sul piano delle conseguenze giuridiche, dei fatti storici accertati dal giudice penale (v. SS.UU. n. 14344 del 2015).

In tale contesto, la medesima giurisprudenza ha chiarito che l'art. 652 c.p.p. stabilisce che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti extrapenali del giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento dell'insussistenza del fatto, come detto, inteso nella sua materialità, (v. sempre SS.UU. 1768 del 2011, cit.), dovendosi far riferimento al fine di operare tale riscontro non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (v. Cass. civ. 20252 del 2014).

6.4 – Ciò posto, gli elementi di prova richiamati dal giudice di prime cure rappresentano il complesso del patrimonio indiziario acquisito al giudizio che descrive e connota le condotte degli odierni appellanti: tali presunzioni sono state valutate dal giudice alla stregua dell'art. 2729 c.c., esaminandone gravità, precisione e concordanza; hanno contribuito a formarne il libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., del quale il Collegio di prime cure ha dato conto con un'adeguata motivazione (Cass. n. 840 del 2015).

Giurisprudenza ormai consolidata delle SSUU della Cassazione configura la presunzione semplice (fino ad arrivare a configurare presunzioni 'supersemplici' in materia tributaria: da ultimo Cass. sez. V, sent. n. 19602 del 2015) come una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza esclusiva nella formazione del proprio convincimento, esercitando il potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione (Cass. n. 9108 del 2011).

Quali prove critiche, il canone di valutazione delle presunzioni semplici consiste nell'esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci (Cass. n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del 'più probabile che non' (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012).

A tal fine, il giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi concatenati: una valutazione

analitica degli elementi acquisiti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza indiziaria e conservare quelli che, già singolarmente, mostrino un'efficacia probatoria almeno potenziale; una valutazione sintetica degli indizi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire la prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta in base ad una valutazione atomistica.

Ciò posto, nel caso in esame il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione delle regole di giudizio sopra richiamate ed ha tenuto per fermi i fatti materiali oggetto del presente giudizio, per come cristallizzati nell'accertamento compiuto dal giudice penale, rispettando quindi il dettato dell'art. 652 c.p.p., ma compiendo un'autonoma valutazione, sul piano giuridico, delle conseguenze che da tali fatti materiali derivano alla stregua delle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa, affermandone – con motivazione immune da censure - la rilevanza ai fini dell'accertamento di un danno all'immagine.

6.5 – Anche i motivi che avversano l'esistenza di un rapporto di servizio si rivelano infondati.

Al riguardo il Collegio ritiene complete e convincenti le motivazioni sul punto formulate al Punto A 1) della sentenza n. 873 del 2009 (analogamente a quanto trattato nella sent. n. 872 del 2009), richiamate anche dall'impugnata sentenza (al punto n. 1.4. del *diritto*) e non superate dai motivi d'appello che avversano la configurabilità di un rapporto di servizio tra CONI ed odierni appellanti.

In tale prospettiva, l'art. 1 del d.lgs. n. 242 del 1999, attua l'art. 2, Cost., ha riconosciuto la funzione sociale dello sport e ne ha garantito, sotto il profilo sia istituzionale sia funzionale, lo svolgimento con la costituzione di un ente con personalità di diritto pubblico, come il CONI, al quale ha intestato l'organizzazione dello sport nazionale (art. 2, d.lgs. n. 242 del 1999), affiancandogli, sul piano istituzionale, le Federazioni sportive, e le discipline sportive associate *“anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate dallo Statuto del CONI”*.

A tal proposito è utile ricordare che, secondo lo statuto, il CONI garantisce *“il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati”* (art. 2, comma 2, St. CONI): in tale contesto il CONI si avvale delle singole Federazioni sportive, che in quest'ambito – ossia nel *“controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”* – svolgono attività a *“valenza pubblicistica”* (v. art. 23, comma 1, St. CONI). Concorrono allo scopo pubblicistico di garantire il *regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati* anche gli ufficiali di gara di cui all'art. 33 dello Statuto del CONI, che – *uti singuli*, ovvero nel contesto di gruppi o associazioni sportive, come l'AIA, riconosciute ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto del CONI - partecipano *“allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità”*, *“svolgendo le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio”* (art. 33, comma 3, St. CONI).

Alla stregua delle richiamate norme, i dirigenti della FIGC, gli arbitri associati all'AIA, gli assistenti di gara, hanno commesso i fatti loro contestati nel contesto di un rapporto di servizio con il CONI, che *“quale presupposto per un addebito di responsabilità a detto titolo è configurabile anche quando il soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata”* (sul punto, v. giurisprudenza costante dalla Cassazione e, da

ultimo, SSUU Ordd. nn. 17749, 17753, 17755 del 2016)

Più precisamente il CONI, quale ente pubblico esponenziale dell'interesse generale al *regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici*, ha subito una diretta lesione dell'immagine dal comportamento scorretto di tutti coloro che, partecipando alla funzione amministrativa demandata all'ente, ne hanno minato il prestigio, violando la fiducia che i cittadini ripongono in un operato corretto e trasparente dell'azione amministrativa.

Per quanto precede, i motivi d'appello concernenti la mancanza del presupposto per l'addebito di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, rappresentato nel caso in esame dal rapporto di servizio tra il CONI e gli odierni appellanti, si rivelano infondati e vanno respinti.

6.6 – Anche i motivi sull'insussistenza di obblighi di servizio violati in capo agli odierni appellanti si rivelano infondati.

Come si vedrà partitamente per ogni singola posizione, le condotte materiali accertate in base al complesso delle risultanze probatorie in atti dimostrano una seriale violazione di obblighi di servizio da parte degli odierni appellanti, volti proprio a preservare l'affidamento del pubblico nel regolare svolgimento del Campionato di calcio 2004 – 2005.

L'art. 1. comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, che prevede che "*Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*", e con regola sostanzialmente analoga l'art. 40 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, declinano i principi di fonte primaria (artt. 1, 2 e 15, d.lgs. n. 242 del 1999) e statutaria del CONI (artt. 2, 23 e 33, Statuto CONI approvato con DM del 2004) che, come si è visto, hanno posto regolarità, correttezza, lealtà, terzietà, imparzialità, indipendenza quali 'pietre angolari' sulle quali poggiare l'interesse generale al *regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici*.

La condotta di coloro che – per scelta – concorrono all'attuazione dell'interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni deve essere, per usare una formula di sintesi, 'affidabile', ed essere percepita come tale.

Così, attesa la riconosciuta delicatezza e visibilità della funzione, ogni deviazione – anche minima – dalla corretta osservanza di quelle regole a contenuto cautelare volte a presidiare la correttezza dell'operato dei dirigenti FIGC, arbitri e assistenti, ha determinato una seria lesione dell'affidamento del pubblico e, quindi, dell'immagine dell'ente esponenziale – il CONI – che viene accomunato nel discredito ai trasgressori che per esso hanno operato.

Il CONI rappresenta, infatti, la proiezione istituzionale dell'interesse pubblico alla regolarità e correttezza delle competizioni, la cui immagine esterna si sostanzia nell'affidamento che la comunità deve poter riporre nel corretto esercizio dei poteri pubblici assegnati al fine di garantire l'attuazione del predetto interesse.

Nel caso in esame le prove dimostrano che è stata violata proprio la dimensione dell'affidamento nel corretto esercizio della funzione pubblica che la comunità ripone in coloro che – volontariamente - scelgono di partecipare all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità, come nel caso di specie, dirigenti FIGC, designatori arbitrali, arbitri ed assistenti.

In tal senso sono destituiti di fondamento tutti i motivi d'appello che contestano la sussistenza stessa di un danno all'immagine nel caso in esame.

E' prova in atti, che la generalità delle condotte imputate agli odierni convenuti, così come emerse dalle investigazioni, contrastano con le regole della corretta ed imparziale selezione degli arbitri e con l'indipendenza e terzietà delle compagini arbitrali.

In questo coglie nel segno l'osservazione del Procuratore generale, secondo la quale *"non è certo sintomo di imparzialità tenere conversazioni e contatti telefonici più che quotidiani (anche su utenze riservate) con rappresentanti di squadre calcistiche e adoperarsi per facilitare alcune squadre in danno di altre"*.

In tale contesto, l'accettazione ed il possesso di schede telefoniche non rintracciabili (c.d. Schede svizzere); le assidue frequentazioni, comunicazioni, scambi di 'attenzioni' o favori, anche materiali (automobili) tra dirigenti di squadre calcistiche e Dirigenti, funzionari, della FIGC, nonché Designatori arbitrali, arbitri e assistenti di gara, sono tutti elementi sintomatici che rivelano tale inammissibile 'contiguità', diffusamente dimostrata da tutti gli atti acquisiti al fascicolo del giudizio.

Come si vedrà in sede d'esame delle singole posizioni, ciascuna condotta in cui si compendia la vicenda 'Calciopoli', con intensità varia a seconda del ruolo ricoperto, ha inferto all'immagine del CONI una profonda lesione.

In linea generale, a tal riguardo occorre specificare, in risposta ad alcune prospettazioni difensive, che – come detto (v. *ante* 6.3.) – le condotte vengono prese in considerazione dal giudice contabile quali *fatti accertati nella loro materialità*, e qualificate sul piano giuridico in via autonoma, ai fini dell'affermazione della sussistenza di un danno all'immagine, prescindendo dalla qualificazione giuridica che di tali comportamenti abbia dato il giudice penale o quello sportivo.

A tale stregua, l'*an* di tale lesione è costituito dalla rilevanza delle condotte addebitate agli odierni appellanti, ampiamente dimostrate ed accertate, sotto il profilo storico fattuale, sia dalle risultanze dei vari gradi della giustizia penale, sia dagli accertamenti di fatto compiuti nell'ambito della giustizia sportiva, condotte che, inoltre, hanno avuto sicuro e diffuso rilievo su tutti i mezzi di comunicazione di massa.

La gravità del pregiudizio è da riconnettersi alla circostanza che tali comportamenti sono stati posti in essere da quegli stessi soggetti chiamati a '*custodire*' l'affidabilità, nel senso sopra ricordato, dell'intero sistema del mondo del calcio.

7.1 – Passando all'esame delle singole posizioni, con riferimento al sig. Tullio Lanese (Presidente AIA) va parzialmente accolto, limitatamente al *quantum* della condanna, e respinto per il resto, con conferma dell'affermazione di responsabilità contenuta nell'impugnata sentenza.

Il complessivo quadro indiziario esaminato dal giudice di prime cure, nonché quello emergente dalla sentenza della IV Sez. della Corte d'Appello di Napoli n. 5527 del 28.02.2013, confermata dal sentenza della Cassazione, Sez. III penale, n. 31623 del 2015, consentono al Collegio di accogliere le ragioni poste a fondamento delle richieste formulate sul punto dalla Procura generale (v. punto 12.3.A delle Conclusioni) e confermare la responsabilità del Lanese in relazione al c.d. episodio Ingargiola – Paparesta, alle cene con Pairetto, Moggi e Giraud ed all'acquisto in un'autovettura utilitaria (Fiat Panda con tettuccio apribile).

I motivi d'appello, infatti, basati essenzialmente sulla contestazione del valore probatorio degli elementi valutati dal primo giudice, non riescono a superare ed invalidare le perspicue motivazioni dell'impugnata sentenza.

Al riguardo, si palesa irrilevante la eccepita distonia tra la sentenza parziale 873 del 2009, che aveva ritenuto rilevante la



valutazione dell'incidenza causale della condotta sul risultato di gioco, e la sentenza 993 del 2012, che ha ritenuto irrilevante l'alterazione del risultato sportivo, utile invece per la quantificazione del danno.

Sul punto, infatti, alcun giudicato può rilevarsi quale preclusione per una valutazione complessiva del merito della causa: quanto alla qualificazione giuridica della condotta, correttamente il giudice di prime cure ha modulato la valutazione circa l'offensività del bene immagine. L'oggettività di quest'ultimo, infatti consiste – come detto – nell'affidabilità nel regolare svolgimento delle competizioni sportive, e non nell'assicurare il giusto risultato, affidabilità che si rivela compromessa anche soltanto qualora si possa dubitare della correttezza ed imparzialità dei soggetti che la devono garantire.

In tale prospettiva, le decisioni del giudice penale, alle quali, per le ragioni precedentemente espresse (v. sub 6.3) non può conferirsi valore ex art. 652, c.p.p., pur escludendo la possibilità di qualificare le condotte materiali poste in essere dal Lanese alla stregua dell'art. 416 c.p., tuttavia accertano l'esistenza materiale di condotte che, seppur non penalmente rilevanti, si rivelano significativamente lesive (v. episodio Ingargiola) della regolarità, imparzialità, affidabilità, della competizione sportiva, che il CONI, invece, istituzionalmente incarna e rappresenta.

Per quanto precede, il Collegio conferma l'impugnata con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Tullio LANESE per danno all'immagine.

7.2 – Anche l'appello della difesa del sig. Innocenzo MAZZINI (Vice presidente FIGC), va parzialmente accolto, limitatamente al *quantum* della condanna, e respinto per il resto, con conferma dell'impugnata sentenza.

Al riguardo il Collegio rileva che le condotte imputate al Mazzini trovano la loro prova e conferma essenzialmente nelle risultanze penali.

Ancorchè i fatti materiali accertati dalla Corte d'Appello di Napoli, VI Sez. con la sentenza n. 6566 del 2014, e confermati dalla Cassazione, III pen. con sent. n. 36350 del 2015, siano stati dichiarati prescritti quanto alla loro rilevanza penale, essi mantengono – come detto – pieno valore sul piano amministrativo contabile, fondando la conferma del quadro indiziario valutato in primo grado e confortando la correttezza della sua valutazione.

In tale contesto, ulteriore conferma della responsabilità del Mazzini la fornisce la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, nell'affermare il sodalizio criminoso, nell'ambito del quale, tra l'altro stigmatizza la fraudolenta formazione delle griglie (Corte d'Appello di Napoli, VI Sez., sent. n.6566 del 2014, pag. 116), assegna al Mazzini la posizione di organizzatore del sodalizio criminoso, inserendolo nell'ambito dell'art. 416, comma 1, c.p., condotta che – si ribadisce, benchè prescritta – rileva sotto il profilo storico materiale quale causa di danno all'immagine del CONI.

Per quanto precede, il Collegio conferma l'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Innocenzo MAZZINI per danno all'immagine.

7.3 – L'appello della difesa del sig. Stefano TITOMANLIO (assistente di gara), nel merito, ha contestato l'irrilevanza dei comportamenti sulle singole partite e ribadito l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, i cui contenuti risultano in parte falsati.

L'appello è, in parte qua, infondato.

Anche in questo caso, il quadro indiziario emerso in primo grado è confermato in relazione ai fatti materiali accertati dalla

Corte d'Appello di Napoli, VI Sez. con la sentenza 6566 del 2014, confermati dalla Cassazione, III pen., con sentenza n. 36350 del 2015. Come sottolineato dalla Procura generale *“La condotta fraudolenta commessa dal Titomanlio (nella partita Arezzo-Salernitana: n.d.r.) è stata, dunque, dalla Corte d'Appello ritenuta incidente effettivamente sulla gara con un risultato anche finale a sfavore di una delle due squadre, anche se poi la Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione”*. Tali accertamenti di fatto, confermati anche in Cassazione, consentono di ritenere infondati i motivi d'appello attinenti alla irrilevanza, rispetto alle decisioni dell'arbitro, della posizione dell'assistente di gara, così come infondata è l'eccezione di insindacabilità delle scelte dell'assistente dell'arbitro, attesa nel caso di specie la conclamata rilevanza penale delle medesime (ancorchè dichiarate poi prescritte).

Per quanto precede, il Collegio conferma l'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Stefano Titomanlio per danno all'immagine.

7.4 – Anche l'appello della difesa del sig. Paolo BERGAMO (designatore arbitrale) deve essere disatteso nel merito, con conferma della statuizione di prime cure, salva la rideterminazione del danno.

Correttamente la Procura generale ha posto in risalto come *“Le risultanze processuali, comprese quelle dei giudizi ai quali è riuscito a sottrarsi dimettendosi e perdendo così lo status di tesserato assoggettabile al CGS, riflettono la permanente antidoverosità sia nei colloqui telefonici con Moggi, sia nella scelta degli assistenti di gara, con trattamenti di favore “confezionati” per alcune squadre (in particolare, oltre alla Juventus, Fiorentina, Lazio e Reggina). Quasi tutti gli atti di intercettazione telefonica fanno riferimento, diretto o indiretto, a Bergamo. E non esiste giudice, sportivo (CAF e CGF) o penale (GUP e Tribunale di Napoli), che non abbia accertato, qualificato e stigmatizzato il comportamento del designatore Bergamo sulla base di colloqui telefonici dal contenuto inequivocabile. E' superfluo richiamarli tutti, si fa riferimento a quelli indicati dalla Procura nell'atto di citazione, dal GUP di Napoli e, soprattutto, dal Tribunale di Napoli. Ma, al di là degli accordi illeciti emergenti dai colloqui telefonici, è sufficiente a provare la gravissima responsabilità (amministrativa) del Bergamo — il possesso (mai contestato) di schede telefoniche “protette” messe a disposizione da Moggi e la loro utilizzazione per salvaguardare la segretezza di colloqui finalizzati ad azioni contrarie ai più elementari (ma fondamentali) principi di trasparenza, correttezza, lealtà e probità sportiva (art. 1, comma 1, CGS)”*.

La stessa sentenza d'appello (Corte d'Appello di Napoli, VI Sez. con la sentenza 6566 del 2014), nel ricostruire le vicende volte ad accertare le responsabilità di altri imputati, in molteplici occasioni ricostruisce le circostanze di fatto dove il Bergamo è protagonista: *“Con riferimento alla partita Lecce - Parma disputata il 29.05.2005, ultima partita del campionato di serie A e conclusasi in pareggio, con la quale si raggiunge il risultato della permanenza in serie A della Fiorentina, la Corte d'Appello ha affermato che tale obiettivo risulta provato anche qui dalla scelta (attraverso le griglie) di un arbitro vicino al gruppo facente capo al Moggi (il De Santis) e di una cooperazione fattiva fra il Bergamo ed il Mazzini, portavoce delle istanze del Mencucci e conseguentemente dei fratelli Della Valle ( come da incontro presso l'Hotel Villa Massa del 14 maggio). Anche in tale caso sono le conversazioni intercettate a delineare la vicenda nei suoi aspetti salienti.*

*Va notata perché fortemente significativa la n. 15052 del 22.05.2005 intercorsa fra il Mazzini ed il Bergamo ed in cui si parla già del De Santis come futuro possibile arbitro; poi la n. 48679 del medesimo giorno, in cui il Bergamo parlando con il Collina*

*(che intende andare ad arbitrare "l'ultima partita di campionato"..) gli fa capire che non appare possibile; ancora la rilevante conversazione (la n. 50317) del giorno dell'incontro fra il Bergamo ed lo stesso De Santis ed in cui, dopo gli auguri per l'incontro ricevuti dal Bergamo, il De Santis rassicura il designatore, di un proprio controllo sugli assistenti e gli chiarisce anche su come "piloterà" rincontro, ricevendo subito una compiaciuta battuta da parte del Bergamo ("...l'importante è che tu vinca...").* E ancora, sempre la Corte d'appello: *"Nella partita Chievo-Fiorentina, conclusasi in favore della Fiorentina per 1 a 0 ed effettuata l'8.05.2005, dopo una serie di conversazioni, Il Mazzini indica la natura dell'aiuto che egli potrà fornire, ovvero una possibile conduzione di gara "favorevole" alla squadra viola resa possibile attraverso l'individuazione di un arbitro vicino al gruppo Moggi, suggerendo che per ottenere ciò vanno contattati i designatori ed in particolare il Bergamo; cui fa seguito una telefonata (n. 12079 del 2.05.2005), contatto confermato dalla successiva telefonata n. 12096 del medesimo giorno, in cui appare palese la volontà di entrambi gli interlocutori ( Della Valle Diego e Bergamo) di giungere ad un accordo "positivo" per entrambi sulla possibilità di recupero per Fiorentina. Inoltre, da ulteriori colloqui captati fra il Mazzini ed il Bergamo (la n. 7417 del 2.05.2005.) emerge la prova del compiacimento nei fratelli Della Valle dell'interessamento del Bergamo per le sorti della squadra di Firenze, tanto che il Mazzini si precipita subito dopo a telefonare al Mencucci per sollecitare un incontro direttamente fra il Bergamo ed il Della Valle Diego. L'incontro poi fra i Della Valle ed il Bergamo, preceduto anch'esso da concitate telefonate ( nn. 8783 e 8849 del maggio 2005), avvenuto presso l'Hotel Villa Massa in Firenze risulta accertato e documentato da attività della P.G. in atti".*

*"Con riferimento alla partita Sampdoria-Reggina del 20.02.2005 conclusasi con la vittoria della Sampdoria per 3 a 2 il Foti In diverse conversazioni intercettate, contatta il Bergamo sia il giorno prima del sorteggio ( la n. 27562 del 17.02.2005 ed in cui il Bergamo rassicura il Foti che designerà un guardalinee di Livorno come da lui voluto "essendo fidato" ed infatti uno dei due assistenti NICCOLAI è della Sezione di Livorno e lo rassicura, perché anche su questo sollecitato dal Foti, sulla bontà anche della griglia formata per la domenica successiva ) e poi il giorno antecedente la partita ( la n. 27683 del 19.02.2005 ed in cui il Bergamo non smette di rassicurare il Foti, preoccupato, sul direttore di gara Dondarini, indicando che quest'ultimo è già stato avvertito "doverosamente").*

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla difesa Bergamo, secondo la quale il giudice penale aveva ritenuto conforme alle regole la formazione delle griglie di designazione degli arbitri per il campionato 2004 – 2005, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, nell'affermare la sussistenza di sodalizio criminoso, tra l'altro ha stigmatizzato proprio la fraudolenta formazione delle griglie (Corte d'Appello di Napoli, VI Sez., sent. n. 6566 del 2014, pag. 116).

Per quanto precede, si rivelano palesemente infondate, se non latamente pretestuose, le affermazioni difensive che indicano nelle parti di questo procedimento le vere parti offese.

Per quanto precede, il Collegio conferma l'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Paolo Bergamo per danno all'immagine.

7.5. – La responsabilità del sig. Gennaro MAZZEI, che proponeva ai designatori i nomi degli assistenti che poi avrebbero fatto parte della terna arbitrale, è stata affermata in base agli accertamenti compiuti in sede di giustizia sportiva (decisioni della CAF del 14.07.2006 e della CGF del 04.08.2006), utilizzati anche in sede penale, e alle intercettazioni telefoniche che hanno

incontestabilmente provato i contatti avuti dal Mazzei con il dirigente del Milan Leonardo Meani.

Come specificato sul punto dalla Procura generale, il Meani *“insisteva perché il suo interlocutore proponesse ai designatori per la partita Milan-Chievo del 20.04.2005 due assistenti graditi al Milan. Dalle intercettazioni telefoniche emerge l'assicurazione da parte del Mazzei e la successiva designazione degli assistenti (Puglisi e Babini), comportamento che costituisce una chiara violazione dell'art. 1, comma 1, CGS commessa peraltro da un soggetto posto in posizione rilevante, essendo inserito nella Commissione CAN (di cui era Vice-Commissario) che aveva il potere di indirizzare le scelte dei designatori”*.

La condotta illecita del Mazzei è stata accertata anche con riferimento alla partita Arezzo-Salernitana del 14.05.2005 (decisione CAF n. 6/C del 17.08.2006, confermata dalla CGF il 01.09.2006) per la quale, su impulso anche dei designatore Bergamo, si è adoperato perché fossero designati assistenti di gara "all'altezza della situazione".

Il quadro indiziario si compone risolutivamente contro il Mazzei sulla base di quanto riportato dalla Procura generale nelle sue conclusioni. A tale stregua risulta che: *“In sede penale il Tribunale di Napoli lo aveva assolto per non aver commesso il fatto relativamente ai capi A) (associazione) e A7 (frode sportiva). Ma la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero avverso la sola assoluzione del MAZZEI per il delitto di frode sportiva (per il quale era stato invece condannato il coimputato TITOMANLIO Stefano), ha ritenuto la responsabilità dei MAZZEI, dichiarando tuttavia non doversi procedere a suo carico per estinzione del reato a seguito di prescrizione. Inoltre, nel provvedere sulle statuizioni civili, la Corte d'Appello aveva condannato lo stesso MAZZEI al risarcimento del danno in favore delle Parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per le Politiche Giovanili e Sportive e FIGC in riferimento però al reato di cui al capo A), per il quale era invece intervenuta una pronuncia assolutoria non impugnata né dal Pubblico Ministero né dalle parti civili suddette. Pertanto la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mazzei limitatamente alle statuizioni civili che ha eliminato, rigettando nel resto il ricorso dello stesso Mazzei in quanto “i dati passati in rassegna dalla Corte territoriale sono convergenti ed univoci oltre che estremamente sintomatici di un interessamento del MAZZEI per le sorti dell'AREZZO: nella sentenza impugnata si fa ampio riferimento alle ammissioni fatte per telefono dal TITOMANLIO in merito ad un suo “avvicinamento” ad opera del MAZZEI e persino in ordine ai comportamenti posti in essere dallo stesso TITOMANLIO in favore dell'AREZZO nel corso della gara. Ancora, si fa ampio riferimento ad un episodio avvenuto prima della partita in cui il MAZZEI in occasione di un raduno arbitrale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, aveva chiamato in disparte il TITOMANLIO il quale ha poi ammesso che, pur essendo stato designato quale assistente di gara in serie A, sarebbe andato ad arbitrare nella categoria inferiore per un gara “particolare” in cui era necessaria la sua esperienza. Correttamente e congruamente sotto il profilo logico la Corte ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni offerte dal Mazzei in sede di dichiarazioni spontanee, mettendo in risalto, quale elemento dissonante a suo carico il fatto che il passaggio di un assistente o arbitro già assegnato ad una partita della massima divisione ad una inferiore avrebbe dovuto quantomeno sollecitare nel Titomanlio una qualche reazione negativa, in realtà non avvenuta perché l'invito a scendere di categoria proveniva da un soggetto autorevole della C.A.N. dal quale sarebbero dipesi ulteriori più rilevanti incarichi per l'assistente in parola”*.

Quanto sopra rende palesemente infondati i motivi d'appello formulati dalla difesa Mazzei.

Quanto poi all'eccezione concernente l'uso dell'equità, valgano al riguardo le precipue e convincenti considerazioni svolte dalla Procura generale al n. 8, pag. 53, delle Conclusioni, alle quali si fa formale rinvio (S.U. sent. n. 642 del 2015) al fine del rigetto dell'eccezione.

Per quanto precede, il Collegio conferma l'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Gennaro Mazzei per danno all'immagine.

7.6. – Anche l'appello della difesa del sig. Massimo DE SANTIS non merita accoglimento, con eccezione del quantum della condanna.

Al riguardo è appena il caso di sottolineare che il complesso probatorio a carico dell'appellante emerso in primo grado, e che il Collegio ritiene di dover confermare sia con riferimento alla sussistenza delle condotte al medesimo imputate, sia con riguardo alla loro efficacia causale e caratterizzazione soggettiva, è stato confermato nella sua validità ed attendibilità in sede penale con sentenza di condanna confermata in Cassazione, accertamenti che assumono valenza di particolare attendibilità ex art. 651 c.p.p..

Al riguardo, Cassazione, III pen., sent. n. 36350 del 2015, nel confermare la condanna emessa in grado d'appello, ha avuto modo di precisare che *“La decisione della Corte, per la logicità che la caratterizza e per l'elevata valenza dimostrativa di alcuni dati-base quali il possesso della scheda riservata e gli indebiti ed anomali contatti diretti, peraltro ripetuti, tra il D.S.M. ed il M. L., sintomatici della appartenenza consapevole del D.S. M. al sistema M.L. e del suo asservimento a quelle logiche di progressiva attrazione nell'orbita del gruppo di arbitri e dirigenti amici onde assicurare al M.L. e al D.S. M. - per quanto può valere in questa sede - vantaggi reciproci (favori per la JUVENTUS per il primo e prospettive sempre più luminose di carriera per il secondo), si sottrae alle denunciate censure di manifesta illogicità e carenza di motivazione”*.

A tale stregua, il Collegio conferma l'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Massimo DE SANTIS per danno all'immagine.

7.7. – Anche l'appello del sig. Tiziano PIERI non merita di essere accolto, salva la rideterminazione del danno.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover confermare la statuizione di condanna. Certamente rilevante a tal fine è l'accertato possesso di due schede telefoniche svizzere e il loro uso per tutto l'arco del campionato di calcio 2004-2005 durante il quale avrebbe contattato per 266 volte in uscita e 151 volte in entrata Luciano Moggi, utenze riservate e, quindi, non conosciute e conoscibili da altre persone, intestate a nominativi fittizi e per intercettare le quali sarebbe stata necessaria una rogatoria internazionale.

Correttamente la Procura generale ha osservato che: *“il possesso e l'uso di schede “riservate”, avute (e pagate) dal dirigente sportivo di una squadra partecipante al campionato di calcio, costituisce di per sé condotta contraria a tali principi perché stabilisce un rapporto privilegiato con detto dirigente, e con la squadra che rappresenta, violando la posizione di terzietà che l'ufficiale di gara deve conservare. Se poi i contatti telefonici con quel dirigente assumono la proporzione accertata dagli investigatori e si svolgono in occasione e in orari riferibili a partite da lui arbitrate, quel rapporto privilegiato assume configurazioni di pregnante e reiterata illiceità”*.

Così, ancorchè la pretesa penale concernente fatti di frode sportiva non abbia trovato accoglimento in ragione della struttura del reato, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che in sede di valutazione della responsabilità erariale per danno all'immagine *"anche solo il mero possesso e utilizzo accertato delle schede telefoniche "riservate" assume rilevanza ai fini della violazione degli obblighi di servizio e dunque della configurazione della responsabilità amministrativa"*.

A tale stregua, il Collegio conferma l'impugnata con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Tiziano PIERI per danno all'immagine.

7.8. – Analoghe considerazioni vanno svolte per l'appello della difesa del sig. Marco GABRIELE.

Anche per il Gabriele, infatti, sono stati accertati numerosi contatti telefonici con Luciano Moggi, segno evidente che tutti coloro che avevano accettato l'uso di utenze telefoniche riservate dallo stesso fornite avevano consolidato l'abitudine di comunicazioni segrete, in violazione perlomeno dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 40 del regolamento AIA.

Gli esiti dei procedimenti penali, che hanno visto l'assoluzione del Gabriele, non pongono tuttavia in dubbio il possesso da parte del medesimo della scheda, ma la efficacia di tale possesso ai fini della qualificazione penale delle condotte ai sensi dell'art. 416, c.p.

In questa sede il fatto materiale, ossia il possesso della scheda, dimostra l'esistenza di un rapporto tra Dirigenti di squadre calcistiche e l'appellante, rapporto che non doveva sussistere in ossequio dei principi di imparzialità ed indipendenza. Non una mera 'leggerezza' quindi, ma una violazione che, seppur non penalmente rilevante, il Collegio ritiene causalmente efficiente rispetto al danno all'immagine contestato.

A tale stregua, il Collegio conferma l'impugnata con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Marco GABRIELE per danno all'immagine.

7.9. – L'appello del sig. Paolo BERTINI è fondato e va accolto ai sensi dell'art. 651 c.p.p.

La contestazione per danno all'immagine del Bertini si fondava essenzialmente sul possesso di una scheda telefonica 'svizzera'.

La Cassazione ha accertato, con la sentenza n. 36350 del 2015 (punti da 33 a 36.2), che in realtà la scheda telefonica con finale "...155" non era riferibile al Bertini, privando di fondamento probatorio la stessa esistenza del fatto storico materiale (il possesso) addebitato al Bertini.

A tale stregua, il Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la richiesta di condanna formulata in primo grado nei confronti del sig. Paolo BERTINI, liquidando le spese dei due gradi di giudizio in complessivi euro 6.500,00.

7.10. – L'appello della difesa PAIRETTO deve essere respinto, salva la rideterminazione del danno, in quanto i motivi formulati non sono idonei a superare le ragioni poste a fondamento dell'affermata responsabilità.

I fatti contestati all'appellante sono stati confermati, nella loro dimensione storico fattuale, dalle acquisizioni probatorie penali nei tre gradi di giudizio.

In particolare, rileva il Collegio che la Corte di Cassazione ha sottolineato, come anche aveva fatto la Corte d'Appello, la estrema gravità della condotta del PAIRETTO.

Come evidenziato dalla Procura generale, il Pairetto, *"anziché garantire, come avrebbe dovuto, la regolarità del campionato e*

*del sistema (anche in riferimento al delicato settore arbitrale a lui affidato), si pone al servizio di interessi di soggetti non qualificati nel mondo federale (il MOGGI) finendo con il tradire la propria funzione istituzionale ed, in ultima analisi, il sistema stesso. Già la Corte d'Appello aveva accertato la responsabilità del Pairetto valutando sia l'acquisizione, ad opera del MOGGI, di schede telefoniche estere comprate in Svizzera e in grado di neutralizzare tentativi di intrusione da parte di estranei, distribuite a quei soggetti con i quali avrebbe dovuto di volta in volta relazionarsi per il perseguimento di determinate esigenze (tra cui il Pairetto), sia il contenuto delle numerose conversazioni telefoniche in atti che vedono tra i protagonisti il PAIRETTO, seppur indirettamente, nonché i risultati dei tabulati telefonici dimostrativi della pluralità e costanza dei contatti tra i vari consociati e gli incontri definiti "conviviali"; inoltre era stata confermata la sussistenza del reato-fine di frode sportiva intesa in senso lato (cioè non strettamente legata alla manipolazione di una determinata gara del campionato, ma comunque volta ad alterare attraverso determinati interventi dall'alto, risultati calcistici diretti ad assicurare la permanenza di determinate compagini sportive nel massimo campionato come i casi della Lazio e della Fiorentina)".*

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa Pairetto, la Corte di Cassazione ha confermato la valenza, penalmente illecita, delle operazioni di predisposizione delle griglie arbitrali.

Ha chiarito la Suprema Corte (Cass. III pen., sent. n. 36350 del 2015, 20.1) che *"la condotta riferibile alla predisposizione delle griglie arbitrali non può considerarsi preliminare rispetto allo svolgimento della gara - e come tale, inidonea ad alterarne il risultato - innestandosi invece in un complesso meccanismo operativo che vede quella manovra come non soltanto propedeutica alla assegnazione delle gare a determinati arbitri e, dunque, ad un possibile loro condizionamento da parte dei vertici dirigenziali di determinate società (per quanto qui di interesse la Juventus attraverso MOGGI Luciano) in combutta con i vertici arbitrali (PAIRETTO e BERGAMO), ma come dimostrativa della vicinanza dell'arbitro, di volta in volta designato, ai soggetti attivi nell'ipotizzato gruppo associativo".* Dunque, ha osservato correttamente la Procura generale, *"secondo La Corte di Cassazione, a segnare l'illiceità dell'operazione riguardante le designazioni arbitrali non era la parte relativa al sorteggio, ma la parte prodromica riguardante la predisposizione delle griglie, manovrata dal PAIRETTO (e dal BERGAMO) con la partecipazione del MOGGI e del GIRAUDO".* Si legge ancora nella sentenza della Cassazione che *"la motivazione della Corte di Appello in riferimento agli argomenti sviluppati per dimostrare l'appartenenza del PAIRETTO all'associazione ed il suo ruolo di organizzatore (come soggetto in condizione di gestire il sodalizio ed i rapporti tra i vari affiliati) si sottrae ai detti vizi sia perché il giudizio espresso è ancorato ad alcuni dati oggettivi (il possesso della scheda riservata, negato dal ricorrente, ma comprovato - come già detto - da plurimi elementi indicati dalla Corte territoriale; le telefonate intercettate riguardanti altri componenti dell'élite criminale), sia per ragioni legate a quegli incontri certamente avvenuti tra il PAIRETTO ed il BERGAMO, da una parte, il MOGGI ed il GIRAUDO, dall'altra risultanti delle numerose intercettazioni".*

Per quanto precede, il Collegio ravvisa l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per confermare l'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa del sig. Pier Luigi PAIRETTO per danno all'immagine.

7.11 – Anche l'appello della difesa RACALBUTO deve essere respinto, salva la rideterminazione del danno, in quanto i motivi formulati non sono idonei a superare le ragioni poste a fondamento dell'affermata responsabilità. Come correttamente indicato dalla Procura generale, la responsabilità del Racialbutto emerge dal *"possesso di due schede telefoniche svizzere con le quali*

*intratteneva colloqui riservati con Moggi. In particolare, l'esistenza di tale rapporto privilegiato con Moggi emerge dai contenuti di telefonate intercettate in data 2 marzo 2005, in data 19 gennaio 2005 (n° 27540) tra MOGGI e il Segretario della FIGC GHIRELLI, il 5 marzo 2005, il 7 marzo 2005 (n° 1446) tra MOGGI e il giornalista Aldo Biscardi nella quale il primo invita l'interlocutore a difendere a spada tratta, nel corso della sua trasmissione, l'operato dell'arbitro RACALBUTO, come avveniva per gli arbitri amici".*

I fatti imputati penalmente al Racalbutto hanno inoltre trovato conferma in sede penale, nonostante la declaratoria d'intervenuta prescrizione.

Anche in questo caso può osservarsi che *"il possesso e l'uso di schede "riservate", avute (e pagate) dal dirigente sportivo di una squadra partecipante al campionato di calcio, costituisce di per sé condotta contraria a tali principi perché stabilisce un rapporto privilegiato con detto dirigente, e con la squadra che rappresenta, violando la posizione di terzietà che l'ufficiale di gara deve conservare. Se poi i contatti telefonici con quel dirigente assumono la proporzione accertata dagli investigatori e si svolgono in occasione e in orari riferibili a partite da lui arbitrate, quel rapporto privilegiato assume configurazioni di pregnante e reiterata illiceità".*

A tale stregua, l'impianto motivazionale della sentenza di condanna risulta esente da vizi logico ricostruttivi e merita conferma nell'affermazione della responsabilità del sig. Salvatore RACALBUTO per danno all'immagine.

7.12. – La difesa BABINI ha eccepito, nel merito, l'assenza di prove e la carenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'appellante, riportandosi alle valutazioni di merito avanzate in primo grado.

L'appello è infondato e, salva la rideterminazione del danno, va respinto.

L'esistenza di condotte poste in violazione degli obblighi di indipendenza e terzietà da parte del Babini emerge direttamente dalle valutazioni della Corte (d'Appello): *"Appare illuminante la telefonata captata il 18.04.2005, dunque due giorni prima della gara (la n.5556) in cui proprio il Meani, parlando con il Puglisi, lo rende edotto di aver richiesto al Mazzei "gente capace" al fine di "aiutare" il Copelli, invisito ormai alla Juventus e "che Bergamo gli ha detto che gli toglie anche la partita internazionale che ha", notizia a cui il Puglisi risponde indicando di avere cognizione del fatto che giungano "telefonate" prima delle partite e recepisce le direttive su come comportarsi durante la gara e di tacere su tali contatti (Meani: "tu comunque vedi di star zitto su queste cose che ti dico, eh?" ). Si collega alla predetta conversazione (ed in concreto ne risulta riscontro) quella del medesimo giorno (la n. 5882) in cui il Meani avvisa il Puglisi di essere stato assegnato alla gara. Anche le successive conversazioni del Meani sempre con il Puglisi (nn.. 5591 e 5656 entrambe sempre del 18.04.2005) inducono a ritenere con pienezza probatoria che il Meani indottrinasse il Puglisi su come gestire il ruolo di assistente durante la gara in favore del Milan (in particolare su come rilevare il fuorigioco). Anche la telefonata n. 5568 sempre del medesimo giorno fra il Meani ed il Mazzei appare indicativa del contatto che il Meani cerca con il Bergamo al fine di farsi assegnare il Puglisi per la suddetta partita, situazione confermata dalle telefonate n. 3887 del 18.04.2005 e n. 5587 sempre del 18.04.2005".*

A tale stregua, l'impianto motivazionale della sentenza di condanna risulta esente da vizi logico ricostruttivi e merita conferma nell'affermazione della responsabilità del sig. Fabrizio BABINI per danno all'immagine.

7.13. – Anche l'appello della difesa PUGLISI deve, infine, essere respinto.



Ha osservato al riguardo la Procura generale che, sia il Babini che il Puglisi erano "... *entrambi consapevoli di essere graditi al Milan e, soprattutto, che sarebbero stati proposti per la designazione per la partita Milan-Chievo su impulso del Meani, dal quale furono contattati prima della gara. E pur essendo a conoscenza di un fatto contrario alla lealtà sportiva hanno mantenuto un comportamento omissivo contravvenendo all'art. 6, commi 1 e 7, CGS. Infatti la designazione del BABINI per la partita Milan - Chievo del 20 aprile 2005, conclusasi con la vittoria della squadra di casa per 1-0, come quella dell'altro guardalinee Puglisi, risulta viziata dal fraudolento intervento del dipendente del Milan MEANI. Una volta ufficializzata la designazione dei due guardalinee graditi al Milan per la partita contro il Chievo, ovvero PUGLISI e BABINI, il MEANI, in data 16 aprile 2005, contatta direttamente il BABINI (tel n° 5887) e gli comunica che le sue lamentele dopo la gara Siena-Milan disputata il giorno precedente hanno sortito l'effetto desiderato. In un'altra telefonata diretta al BABINI, sempre del 18 aprile 2005 (tel. n° 5660), il MEANI suggerisce chiaramente al suo interlocutore come "aiutare" la squadra rossonera e dopo questa telefonata, il MEANI contatta anche l'altro guardalinee designato per l'incontro, ovvero il PUGLISI (tel. n° 5656), al quale descrive il suggerimento già fornito al collega BABINI".*

In tale prospettiva, si rivela confermato l'impianto probatorio articolato dal giudice di prime cure nell'esame della posizione del Babini e corretti gli esiti della valutazione delle evidenze che hanno portato all'affermazione della responsabilità del sig. Fabrizio BABINI per danno all'immagine.

8. – Con riferimento al danno, i gravami di parte privata eccepiscono in generale l'insussistenza del medesimo ed, in subordine, una sua scorretta determinazione, suggerendo vari parametri di stima; l'appello del Procuratore regionale, invece, si dirige avverso il capo della sentenza che non ha accolto la richiesta formulata negli atti introduttivi del giudizio di condannare i convenuti al risarcimento del danno all'immagine nei confronti del Coni, del Ministero delle politiche giovanili e delle attività sportive, oltre che della FIGC.

Sull'infondatezza dei motivi d'appello che contestano la sussistenza del danno all'immagine si è detto in precedenza e si rinvia al precedente n. 6.6. ed alle ragioni ivi espresse a giustificazione del rigetto delle relative difese.

Così, il Collegio ritiene di dover esaminare l'appello incidentale autonomo del Procuratore regionale con precedenza sul connesso appello incidentale della difesa PAIRETTO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello del Procuratore regionale.

Preliminarmente, tuttavia, occorre esaminare la memoria del 13.02.2017 della FIGC, *ad opponendum* dell'appello del Procuratore regionale.

La memoria della FIGC è inammissibile.

Quest'ultima, infatti, quale interventore adesivo dipendente, e quindi titolare di una posizione che non riveste i connotati dell'autonomia sul piano degli interessi coinvolti nel giudizio, non può assumere una posizione diretta ad impedire l'accoglimento di una domanda del Pubblico ministero, unico titolare – alla stregua degli artt. 47 e 69 del r.d. 1038 del 1933, ed oggi degli artt. 85 e 185, c.g.c. - della posizione giuridica attiva del processo di responsabilità amministrativo contabile (v. *ex plurimis*, Sez. II, n. 586 del 2016).

Passando al merito, come detto, l'appello incidentale (autonomo) della Procura regionale ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con riferimento alla statuizione relativa ai soggetti in favore dei quali doveva essere pronunciata condanna.

Con gli atti introduttivi era stato chiesto, infatti, che il danno all'immagine venisse risarcito oltre che nei confronti della FIGC, anche nei confronti del CONI e del Ministero delle politiche giovanili e delle attività sportive.

L'appello del Pubblico ministero è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

In particolare, a fondamento della decisione di accoglimento parziale vanno richiamate le argomentazioni svolte in precedenza ed attinenti alla giurisdizione della Corte dei conti sul danno all'immagine del CONI, ente esponenziale al quale la legge ha intestato, in modo diretto ed immediato, la promozione e la tutela dell'interesse generale alla regolarità delle competizioni sportive.

A tale stregua, il Collegio ritiene di accogliere parzialmente l'appello del Procuratore regionale del Lazio e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il soggetto leso nella propria immagine dalle condotte imputate agli odierni appellanti deve essere individuato nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

In tale contesto, ad escludere la FIGC dal novero dei soggetti danneggiati vanno richiamate le motivazioni che hanno escluso la giurisdizione della Corte dei conti per il danno all'immagine subito dalla FIGC.

Tali ragioni – in uno col criterio di specialità - portano ad escludere anche la predicabilità di una lesione immediata e diretta anche dell'immagine del Ministero delle politiche giovanili e delle attività sportive: diversamente opinando si rischierebbe di estendere, senza ragione, l'ipotesi di danno, che invece va concentrata in ragione dell'imputazione istituzionale la cui immagine è stata lesa in modo diretto ed immediato dalle condotte degli odierni appellanti.

Le ragioni che fondano il parziale accoglimento dell'appello del Procuratore regionale, e quindi la conferma della statuizione di condanna in favore del CONI, giustificano il rigetto dell'appello incidentale della difesa Lanese e Pairetto, quest'ultimo fondato sulla considerazione che la sola condanna al risarcimento dei danni subiti dalla FIGC aveva privato la Procura di quegli strumenti esecutivi necessari per conseguire un effettivo ristoro della PA in quanto la FIGC non è una pubblica amministrazione.

8.1. – I motivi di gravame delle parti private rivolti avverso la quantificazione del danno sono, come detto, parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

Il Collegio, infatti, nel ritenere che la stima del danno, operata ai sensi dell'art. 1226, c.c., e la ripartizione del medesimo, in ragione del ruolo svolto da ciascuno dei condannati, siano esenti da censure, concorda con gli appellanti sulla necessità di una corretta ridefinizione della quantificazione del danno e di una maggiore personalizzazione degli addebiti definitivi.

Ciò posto, il Collegio osserva che rispetto alla contestazione attorea, che vedeva un danno complessivamente stimato, ma con riferimento a tre soggetti istituzionali, ossia FIGC, CONI e Ministero delle politiche giovanili e delle attività sportive, l'importo complessivo della condanna di ciascuno degli odierni appellanti andrà diminuito di un importo pari a due terzi (un terzo ciascuno, per Ministero e FIGC) e, pertanto, gli importi delle condanne saranno così determinati:

BERGAMO Paolo, euro 333.333,00;

PAIRETTO Pier Luigi, euro 266.666,00;

MAZZINI Innocenzo, euro 233.333,00;

LANESE Tullio, euro 166.666,00;

DE SANTIS Massimo, euro 166.666,00;

PIERI Tiziano, euro 50.000,00

RACALBUTO Salvatore, euro 33.333,00;

GABRIELE Marco, euro 25.000,00;

MAZZEI Gennaro, euro 10.000,00;

TITOMANLIO Stefano, euro 6.666,00;

PUGLISI Claudio, euro 3.333,00;

BABINI Fabrizio, euro 3.333,00.

In particolare, con riferimento alla posizione dei sig.ri Lanese e Gabriele, in ragione della particolare conformazione della fattispecie di responsabilità che li riguarda, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per far uso del potere riduttivo. Per l'effetto il danno addossato al Lanese si determina in un decimo di euro 166.666,00, e quindi definitivamente euro 16.666,00; il danno addossato al Gabriele si determina definitivamente in euro 8.333,00, pari ad una riduzione di due terzi di euro 25.000,00.

Per quanto precede, il Collegio definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile la memoria di costituzione *ad opponendum* della FIGC e compensa le spese ex art. 31, comma 3, c.g.c.;
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Ambrosino in relazione alla riserva d'appello n. 35631 e nulla per le spese in ragione della mancata costituzione;
- riforma il capo dell'impugnata sentenza relativo alla condanna del sig. Paolo BERTINI e, per l'effetto, respinge la richiesta di condanna formulata in primo grado nei confronti del sig. Paolo BERTINI, liquidando le spese di seguito in dispositivo;
- accoglie parzialmente l'appello del Procuratore regionale per il Lazio e dichiara che il soggetto leso nella propria immagine dalle condotte imputate agli odierni appellanti deve essere individuato nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- accoglie parzialmente gli appelli con riguardo unicamente alla quantificazione del danno, con conferma dell'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine del CONI, e condanna gli appellanti al pagamento in favore del CONI delle somme di seguito indicate a titolo di danno erariale:

1. BERGAMO Paolo, euro 333.333,00;

2. PAIRETTO Pier Luigi, euro 266.666,00;

3. MAZZINI Innocenzo, euro 233.333,00;

4. LANESE Tullio, euro 16.666,00;

5. DE SANTIS Massimo, euro 166.666,00;

6. PIERI Tiziano, euro 50.000,00

7. RACALBUTO Salvatore, euro 33.333,00;

8. GABRIELE Marco, euro 8.333,00;
9. MAZZEI Gennaro, euro 10.000,00;
10. TITOMANLIO Stefano, euro 6.666,00;
11. PUGLISI Claudio, euro 3.333,00;
12. BABINI Fabrizio, euro 3.333,00.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito nel dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - Il Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli in epigrafe;
- dichiara inammissibile la memoria di costituzione *ad opponendum* della FIGC e compensa le spese ex art. 31, comma 3, c.g.c.;
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Ambrosino in relazione alla riserva d'appello n. 35631, nulla per le spese;
- riforma il capo dell'impugnata sentenza relativo alla condanna del sig. Paolo BERTINI e, per l'effetto, respinge la richiesta di condanna formulata in primo grado nei confronti del sig. Paolo BERTINI, liquidando le spese in euro 6.500,00 per entrambi i gradi di giudizio;
- accoglie parzialmente l'appello del Procuratore regionale per il Lazio e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il soggetto leso nella propria immagine dalle condotte imputate agli odierni appellanti deve essere individuato nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- accoglie parzialmente gli appelli con riguardo unicamente alla quantificazione del danno, con conferma dell'impugnata sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine del CONI, e condanna gli appellanti al pagamento in favore del CONI delle somme di seguito indicate a titolo di danno erariale:

1. BERGAMO Paolo, euro 333.333,00;
2. PAIRETTO Pier Luigi, euro 266.666,00;
3. MAZZINI Innocenzo, euro 233.333,00;
4. LANESE Tullio, euro 16.666,00;
5. DE SANTIS Massimo, euro 166.666,00;
6. PIERI Tiziano, euro 50.000,00
7. RACALBUTO Salvatore, euro 33.333,00;
8. GABRIELE Marco, euro 8.333,00;
9. MAZZEI Gennaro, euro 10.000,00;
10. TITOMANLIO Stefano, euro 6.666,00;
11. PUGLISI Claudio, euro 3.333,00;

12. BABINI Fabrizio, euro 3.333,00.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro **185,96**

**(CENTOTTANTACINQUE/96)** -----per ciascuno dei condannati.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13.03.2017.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Cons. Marco Smiroldo

Pres. Stefano Imperiali

f.to Marco Smiroldo

f.to Stefano Imperiali

Depositato in Segreteria il 26 APR. 2017

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

f.to Sabina Rago